

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima
Die Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus



Approvato da:	Direttore Generale
----------------------	---------------------------

Approvato in data 29 settembre 2023	1^ Revisione in data	2^ Revisione in data	3^ Revisione in data
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



Ulrich Santa
Agenzia per l'Energia Alto
Adige - CasaClima
Direttore Generale
29.09.2023 08:00:26
GMT+01:00

Indice

Premessa	4
1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO.....	5
1.1 <i>Introduzione.....</i>	5
1.2 <i>Natura della responsabilità.</i>	5
1.3 <i>Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione.</i>	5
1.4 <i>Apparato sanzionatorio.</i>	6
1.5 <i>Delitti tentati.</i>	6
1.6 <i>Vicende modificative dell'ente.....</i>	7
1.7 <i>Reati commessi all'estero.</i>	8
1.8 <i>Procedimento di accertamento dell'illecito.</i>	8
1.9 <i>Modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOGC).....</i>	8
1.10 <i>Linee guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti</i>	9
2. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE – CASACLIMA	10
2.1 <i>Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus</i>	10
2.2 <i>Modello di governance di Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus</i>	10
2.3 <i>Assetto organizzativo di Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus</i>	10
3. MOGC DI AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE – CASACLIMA E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	12
3.1 <i>Premessa</i>	12
3.2 <i>Il Progetto di Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima per la definizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del d.lgs. 231/2001</i>	12
3.2.1. Individuazione di processi e “Key Officer”, identificazione delle Aree di rischio (FASE 1 e 2).....	12
3.2.2. Rilevazione situazione “As-Is” e valutazione controlli in essere, Gap Analysis ed Action Plan (Fase 3 e 4).....	13
3.2.3. Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Fase 5).....	13
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231 / 01	15
4.1 <i>L'organismo di vigilanza</i>	15
4.2 <i>Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	15
4.3 <i>Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	16

4.4	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Whistleblowing	17
4.5	Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza	18
4.6	Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice dell'Agenzia.	18
4.7	Raccolta e conservazione delle informazioni	19
	5. SISTEMA DISCIPLINARE	20
5.1	Funzione del sistema disciplinare	20
5.2	Misure nei confronti di lavoratori subordinati.	20
5.3	Violazioni del Modello e relative sanzioni.	20
5.4	Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, procacciatori d'affari, consulenti, collaboratori, formatori, auditori.	21
	6. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	22
6.1	Premessa	22
6.2	Dipendenti	22
6.3	Altri destinatari.	22
	7. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	23
7.1	Adozione del modello	23
7.2	Verifiche e controlli sul Modello	23
7.3	Aggiornamento e adeguamento	23
7.4	Prima applicazione del Modello	23
	ALLEGATI	24

Premessa

La struttura del manuale

Il presente manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

In dettaglio il manuale è così composto:

1. **PARTE GENERALE** (parte descrittiva del Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo).
2. **Allegato 1 PG** – Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
3. **Allegato 2 PG** – Regolamento dell’Organismo di Vigilanza
4. **Allegato 3 PG** – Codice Etico e di Comportamento
5. **Allegato 4 PG** - Regolamento del Personale
6. **PARTE SPECIALE** (contrasto alla commissione dei reati presupposto nel contesto aziendale)
7. **Allegato 1 PS** – Tabella di correlazione tra le Aree/Funzioni Aziendali ed i reati presupposto
8. **Allegato 2 PS** – Tabella di Valutazione del Rischio
9. **Allegato 3 PS** – Tabella dei Flussi Informativi
10. **Allegato 4 PS** – Catalogo reati presupposto (agg. al 22/03/2023)

L’articolazione in due documenti “centrali” e in una serie di allegati risponde all’esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. Tabella di Valutazione del Rischio 231).

Tali documenti, unitamente ai diversi Regolamenti in vigore nella Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus , alle Procedure del Sistema di Gestione ISO 9001, al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 e ad ulteriori regole vigenti, che vengono espressamente richiamati nel presente Modello e che ne costituiscono parte integrante, realizzano le misure di prevenzione volte a contrastare i rischi reato presupposto (per semplicità nel seguito con il termine “Modello” si intenderà l’insieme di tali regole, sia che siano contenute nel documento denominato “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” sia che siano previste nel Codice Etico e di Comportamento, nei Protocolli, nelle Procedure, nei Regolamenti od in altri documenti aziendali).

Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus (di seguito anche la “Agenzia” o “CasaClima/KlimaHaus”) è un’ente pubblico strumentale della Provincia autonoma di Bolzano appartenente alla categoria degli Enti pubblici economici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione ed ha inteso pertanto adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo capace di prevenire la commissione dei **Reati** e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal **Decreto**, il sorgere della responsabilità amministrativa.

Il Direttore Generale dell’Agenzia ha approvato, in data 29 settembre 2023 il presente **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

1. DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001”, **Allegato 1 PG**), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il d.lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto prevede che alle società siano applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.2 Natura della responsabilità.

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità delle società di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alle Società.

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione.

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001, la Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus è dunque responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art.

- 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che l'Agenzia non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso – sono descritti compiutamente nella Parte Speciale del presente modello.

1.4 **Apparato sanzionatorio.**

Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") che, a loro volta, possono consistere in:
 - o interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - o divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - o divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - o confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - o pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva). La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate, nei casi più gravi, in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

1.5 **Delitti tentati.**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L'esclusione

di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.6 Vicende modificative dell'ente.

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs. 231/2001) ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. (...)"

L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs.

231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

1. è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
2. la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.7 Reati commessi all'estero.

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

1. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
2. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
3. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).
4. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.8 Procedimento di accertamento dell'illecito.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2001).

1.9 Modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOGC).

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.10 Linee guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede: *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento (rectius Linee guida) redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria"), aggiornate a giugno 2021, che contengono indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), per la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) ed enunciano i contenuti indispensabili del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee Guida di Confindustria individuano le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- predisposizione di sistemi di controllo preventivo e degli interventi finanziari a supporto;
- adozione di strumenti generali quali il codice di comportamento e un sistema disciplinare che prendano in considerazione i reati richiamati nel decreto;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

L'Agenzia adotta il proprio modello di organizzazione gestione e controllo sulla base delle Linee guida di Confindustria, adattandole, ovviamente, alle proprie esigenze e peculiarità, ritenendo l'adozione del modello un'occasione di crescita e di miglioramento nel sistema di governo della società, non solo nella logica della prevenzione dei reati.

2. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE – CASA CLIMA

2.1 Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus

La Agenzia è un centro di competenza per l'efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia, sia per le nuove costruzioni che per la riqualificazione di quelle esistenti, riconosciuto in tutto il Paese e anche a livello internazionale. Come pioniere in questo campo dal 2002 ha sviluppato e costantemente migliorato i suoi standard, creando un'intera famiglia di sigilli di qualità per prodotti da costruzione e certificazioni di edifici.

Nel 2014 il raggio d'azione dell'Agenzia è stato ampliato e la denominazione aggiornata in Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima/KlimaHaus.

Le finalità dell'Agenzia sono la promozione, il coordinamento e la realizzazione di interventi e progetti per l'erogazione di energia a basso impatto ambientale e per un uso intelligente, efficiente e sostenibile dell'energia nell'ambito privato e pubblico e nei processi produttivi e del settore terziario. L'Agenzia sviluppa iniziative, servizi e attività di interesse pubblico per favorire l'innovazione e lo sviluppo sostenibile.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Agenzia svolge, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, istituzioni europee, nazionali e sovraregionali, anche dell'Arco alpino, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, valutazione e verifica tecnica, certificazione, ricerca e sviluppo e di trasferimento di conoscenze, ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Come centro di competenza, l'Agenzia ha il compito istituzionale di elaborare e supportare la pianificazione strategica, le politiche energetiche ed ambientali e i relativi strumenti di attuazione per la Provincia autonoma di Bolzano.

L'Agenzia opera nell'interesse pubblico, con un'impostazione sia tecnico-scientifica che pratica, e svolge prevalentemente attività di consulenza, supporto, ricerca, sviluppo, informazione, sensibilizzazione, valutazione tecnica e verifica, per rafforzare la propria funzione di centro di competenza negli ambiti indicati. L'Agenzia è tenuta a occuparsi di ogni attività e a intraprendere ogni collaborazione necessaria o utile all'adempimento dei compiti sopra indicati, ovvero direttamente o indirettamente connessa a tali compiti. L'Agenzia partecipa a programmi regionali, nazionali e internazionali di ricerca e trasferimento delle conoscenze.

2.2 Modello di governance di Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus

La Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus con la Legge provinciale n. 2 del 29.04.2019, da Ente non economico si è trasformato in Ente pubblico "economico".


Ai sensi dell'Art. 3 dello statuto dell'Agenzia il direttore generale è nominato dalla Giunta provinciale per quattro anni e scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nelle materie inerenti ai compiti della stessa. La nomina dura fino alla riconferma o nuova nomina. La Giunta provinciale, su proposta del direttore generale, nomina altresì un direttore tecnico al quale è attribuita la responsabilità per le questioni tecniche e il quale sostituisce il direttore generale in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo in tutte le sue attribuzioni. La Giunta provinciale nomina, inoltre, un esperto e un rappresentante dell'Agenzia provinciale per l'ambiente per il comitato di indirizzo e coordinamento nonché il revisore dei conti dell'Agenzia. In assenza di un Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, il Direttore Generale rappresenta la stessa e svolge le funzioni tipiche del Vertice amministrativo.

2.3 Assetto organizzativo di Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus

La struttura organizzativa di Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus, approvata nel mese di Luglio 2023, si articola come segue:

ORGANIGRAMMA

Agenzia per l'Alto Adige – CasaClima
luglio 2023



In posizione di staff alla Direzione sono collocati:

- Reparto Servizi centrali
- Reparto Amministrazione e Personale.

Alla Direzione riportano gerarchicamente:

- Reparto Tecnico, presieduto da un direttore tecnico
- Reparto Ricerca e Sviluppo
- Reparto PR, Marketing e Formazione, a cui riferiscono:
 - Ufficio Formazione
 - Ufficio Relazioni pubbliche.

Le deleghe attribuite relativamente agli acquisti ed alla facoltà di spesa sono dettagliate e descritte nel “Regolamento acquisti”.

3. MOGC DI AGENZIA PER L'ENERGIA ALTO ADIGE – CASA CLIMA E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 Premessa

L'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del d.lgs. 231/2001 e la sua efficace e costante attuazione, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale dell' Agenzia da cui scaturiscono benefici per tutti i portatori di interessi: dalla Provincia autonoma di Bolzano, ai cittadini, professionisti, clienti, dipendenti, creditori e a tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società. L'introduzione di un sistema di controllo dell'operare in un contesto economico, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Agenzia, aumentano la fiducia e la reputazione di cui la stessa gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Agenzia in conformità ai suddetti principi etici.

La Agenzia ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo della società.

3.2 Il Progetto di Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima per la definizione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del d.lgs. 231/ 2001

La metodologia scelta per eseguire il Progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi e assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata definita al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il Progetto è articolato nelle cinque fasi sinteticamente riassunte nella tabella che segue.

Fasi	Attività
Fase 1	Individuazione dei processi e dei Key Officer
Fase 2	Identificazione delle aree di rischio
Fase 3	Rilevazione della situazione "As - Is" e Valutazione del modello di controllo in essere
Fase 4	Gap Analysis ed Action Plan
Fase 5	Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Di seguito vengono sinteticamente esposte le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del Progetto.

3.2.1. Individuazione di processi e "Key Officer", identificazione delle Aree di rischio (FASE 1 e 2).

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto stesso. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "attività sensibili" e "processi sensibili").

Scopo delle Fase 1 e 2 è stato l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

Propedeutico all'individuazione delle attività sensibili è stato l'approfondimento dell'analisi della struttura organizzativa di Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus, svolta al fine di meglio comprendere gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

L'analisi dell'organizzazione, del modello operativo e delle procure/deleghe conferite dalla Agenzia, hanno consentito una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Ulteriore attività è stata l'identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei relativi meccanismi di controllo, nonché le altre funzioni e soggetti coinvolti.

Tali informazioni essenziali sono state raccolte sia attraverso l'analisi della documentazione aziendale, che attraverso colloqui con i soggetti chiave, identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni.

In via preliminare è stata predisposta una mappatura che ha consentito di evidenziare le attività sensibili e i soggetti interessati.

3.2.2. Rilevazione situazione "As-Is" e valutazione controlli in essere, Gap Analysis ed Action Plan (Fase 3 e 4)

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati considerati i seguenti principi di riferimento:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi delle attività sensibili sopra descritta e di valutare la conformità del Modello stesso alle previsioni del Decreto, è stata effettuata un'analisi comparativa tra il Modello organizzativo e di controllo esistente e un Modello teorico di riferimento, sulla base del contenuto della disciplina del Decreto.

Attraverso tale confronto è stato possibile desumere le aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal decreto e le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

A seguito delle attività svolte sono stati predisposti i seguenti documenti:

- una mappatura finale delle attività sensibili con l'indicazione delle strutture organizzative responsabili;
- un documento di analisi dei processi sensibili e del sistema di controllo, con evidenza:
 - o dei processi elementari/attività svolte;
 - o del sistema dei controlli esistenti.

Nell'ottica del continuo rafforzamento dei presidi di controllo esistenti sono state apportate anche azioni integrative ai sistemi procedurali adottati.

Si segnala, in particolare, la revisione del Codice Etico e di Comportamento per renderlo conforme alle previsioni del modello di cui è elemento essenziale di riferimento.

3.2.3. Disegno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Fase 5)

Scopo della Fase 5 è stato quello di definire il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus, ai sensi del d.lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti.

La realizzazione della Fase 5 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti, sia delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Agenzia.

L'Agenzia ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo ed in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Agenzia e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello costituisce un sistema organico di regole e di attività di controllo volto a:

- assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, degli interessi pubblici coinvolti e del lavoro dei propri dipendenti;

- prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere sia da parte di soggetti apicali sia da parte dei loro sottoposti, e dare luogo all'esonero da responsabilità dell'ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel d.lgs. 231/01.

Il presente documento è costituito da una "Parte Generale", che contiene i principi cardine del Modello e da una "Parte Speciale", predisposta in ragione delle attività aziendali e dei Processi Sensibili rilevati e dei relativi interventi di miglioramento, per le diverse categorie di reato contemplate nel d. lgs. 231/2001.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/ 01

4.1 L'organismo di vigilanza

In base alle previsioni del d.lgs. 231/01, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente ha:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono:

- la previsione di un "riporto" dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo;
- l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- laddove si tratti di soggetti dipendenti, l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile".

Il connotato della professionalità deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; la continuità di azione, che garantisce una efficace e costante attuazione del modello organizzativo, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

Tale configurazione garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione stessa grazie anche al riporto diretto al Direttore Generale.

4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

Il d.lgs. 231/01 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza (o anche OdV). In assenza di tali indicazioni, il Direttore Generale ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla norma, è in grado di assicurare, lo svolgimento delle attività cui l'organismo di vigilanza è preposto.

L'Organismo di Vigilanza di CasaClima/KlimaHaus è istituito con atto del Direttore Generale di data 29 settembre 2023.

L'OdV è costituito in un organo monocratico e reperito esternamente all'Ente.

Sarà garantita l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per due anni. In caso di scadenza o revoca del mandato del Direttore Generale che lo ha nominato, l'OdV resta in carica sino a che il nuovo Direttore Generale ne confermi l'incarico o individui un nuovo OdV. L'incarico di OdV è rinnovabile; è fatta salva la possibilità di revoca anticipata per gravi ed accertate inadempienze o per conflitto d'interessi, oppure di decadenza dall'incarico, accertata dal Direttore Generale per perdita dei requisiti di onorabilità sotto-indicati.

È necessario che il componente dell'Organismo di Vigilanza possieda, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non possono essere nominati:

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 per gli amministratori e dall' art. 2399 per i sindaci del Codice Civile;
- coloro che siano interdetti in via temporanea e/o definitiva dai pubblici uffici;
- coloro che siano sottoposti a procedure concorsuali;
- coloro che siano imputati per uno dei reati di cui agli articoli 25 e ss. del d.lgs. 231/2001;
- coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- coloro che siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Direttore Generale, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta provinciale di Bolzano;
- coloro che siano legati alla Agenzia da un rapporto di lavoro o di prestazione d'opera retribuita, o da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, il Direttore Generale provvede alla sostituzione con propria deliberazione.

Al fine di garantire la necessaria stabilità all'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale incarico.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa (anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Agenzia) mediante un'apposita decisione del Direttore Generale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale: l'omessa redazione della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Direttore Generale di cui al successivo paragrafo 4.6; l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento).

In casi di particolare gravità, il Direttore Generale potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Agenzia ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Il Direttore Generale assegna, ogni anno, un budget di spesa all'OdV tenuto conto delle richieste di quest'ultimo. L'assegnazione del budget permette all'OdV di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/01.

L'Agenzia inoltre provvederà alla stipulazione di un'idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile.

L'OdV potrà avvalersi delle funzioni presenti in Agenzia in virtù delle relative competenze, in particolare della Funzione Personale (ad esempio nella comprensione dell'evoluzione dell'assetto organizzativo e di mutamenti in ruoli e responsabilità delle figure apicali).

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'OdV è affidato, sul piano generale, il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello di prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/2001, da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati previste;
- verificare, in relazione ai mutamenti della struttura aziendale e a quelli normativi, l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/01;
- anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre al Direttore Generale eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendali ed a eventuali modifiche normative;
- vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'OdV il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle "Aree di attività a rischio" e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;

- effettuare il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte di tutto il personale, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reati (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- segnalare alle funzioni aziendali titolari dell'azione disciplinare le eventuali violazioni del Codice Etico e di Comportamento da parte del personale di Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus, al fine di ottenere i necessari provvedimenti correttivi;
- esprimere pareri in merito all'eventuale revisione delle politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantire la coerenza con il Codice Etico e di Comportamento;
- redigere il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, che è documento di auto-organizzazione (**Allegato 2 PG**)

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ha libero accesso presso tutte le funzioni della Agenzia, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può avvalersi sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità dell'ausilio di tutte le strutture della Agenzia ovvero di consulenti esterni;
- dispone di un budget definito dal Direttore Generale nell'ambito dell'annuale processo di budgeting idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.);
- pone in essere le proprie attività senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Direttore Generale.

4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Whistleblowing

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) devono essere comunicate le ispezioni delle autorità pubbliche (ad es. Guardia di Finanza, ASL, ecc.);
- b) devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal Decreto; ii) a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- c) il dipendente che venga a conoscenza di una violazione (o presunta violazione) del Modello, di un fatto o di una condotta rientrante nell'elenco di cui al precedente punto b), deve contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- d) il dipendente che venga a conoscenza di un fatto o di una condotta rientrante nell'elenco di cui al precedente punto b), deve riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- e) al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse (tramite indicazione di

una posta riservata e indirizzata direttamente all'OdV o tramite casella di posta elettronica dedicata); è facoltà dell'OdV definire e comunicare eventuali canali di comunicazione alternativi;

- f) l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi e/o coinvolgere il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate in forma scritta al seguente canale di comunicazione istituito dalla Agenzia al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante:

odv@agenziacasaclima.it

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, che possono essere effettuate anche in forma anonima, devono essere circostanziate e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti che consentano le attività d'indagine dell'Organismo stesso. Qualora non sia sufficientemente circostanziata l'Organismo valuta se tenerne conto.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Modello, CasaClima/KlimaHaus garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Agenzia, analogamente al parallelo sistema di gestione delle segnalazioni richiesto dalla L.190/2012 in ambito di prevenzione della corruzione, adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante e del segnalato anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Coloro che segnalano le suddette circostanze in buona fede sono quindi garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 34 del 9 Marzo 2023.

Si precisa che costituisce violazione del Modello, e in tal senso si esprime anche il codice Etico e di Comportamento (**Allegato 3 PG**), anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Pertanto, le suddette violazioni sono sanzionate (si rinvia in tal senso al successivo Capitolo 5).

4.5 Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza

Il personale aziendale destinatario del Modello ha altresì l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni o i documenti dallo stesso richiesti nell'esercizio delle sue funzioni. Per facilitare una corretta e ordinata comunicazione delle informazioni rilevanti per ciascun processo critico, nella Parte Speciale vengono definiti, con specifica periodicità, i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, collettivamente riassunti e rappresentati in un apposito allegato (vedi Parte Speciale **Allegato 3 PS**).

4.6 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice dell'Agenzia.

L'OdV tiene costantemente informato il Direttore Generale, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Modello.

L'OdV informa immediatamente il Direttore Generale al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e, in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, presenta allo stesso una relazione scritta.

È fatto obbligo all'OdV di redigere annualmente una relazione scritta al Direttore Generale, e al Revisore dei Conti che deve contenere, quanto meno, le seguenti informazioni:

- a) la sintesi delle attività svolte nell'anno dall'OdV;
- b) una descrizione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
- c) una descrizione delle eventuali nuove attività a rischio di reato individuate;
- d) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione

nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico e di Comportamento e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;

- e) le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento alle violazioni delle previsioni del presente Modello, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione nonché alle violazioni delle previsioni del Codice Etico e di Comportamento;
- f) una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- g) la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
- h) il rendiconto delle spese eventualmente sostenute.

Il Direttore Generale ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché lo informi in merito alle attività dell'ufficio.

Gli incontri devono essere documentati e la relativa documentazione deve essere archiviata.

4.7 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, rapporto sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare

Il d.lgs. 231/2001 indica, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dall'eventuale svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che i dipendenti sono soggetti ai Contratti Collettivi Nazionali del Commercio ad essi applicabile (rispettivamente per Dirigenti e per non dirigenti).

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui all'art. 238 del CCNL applicabile, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- biasimo verbale;
- biasimo scritto;
- multa non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 10 giorni lavorativi;
- licenziamento disciplinare senza preavviso;

il cui dettaglio applicativo è definito nel vigente Regolamento del Personale (**All. 4 PG**).

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva, in caso contrario sarà disposta l'archiviazione dell'azione disciplinare.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e, quanto ai lavoratori di qualifica non dirigenziale, anche dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

Ogni atto relativo del procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza.

5.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, la Agenzia intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello e, in particolare, nel Codice Etico e di Comportamento, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Direttore Generale. Questi adotterà i relativi provvedimenti, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso l'OdV dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare.

Viene comunque attribuito all'OdV il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del decreto.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, la Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus, una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Modello determina il venir meno del rapporto di fiducia tra l'Agenzia e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.4 Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, procacciatori d'affari, consulenti, collaboratori, formatori, auditori.

La violazione da parte di partner commerciali, agenti, procacciatori d'affari, consulenti, collaboratori esterni, formatori, auditori o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Agenzia delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello nell'ambito dei rapporti contrattuali in essere con la Agenzia costituisce inadempimento rilevante ai fini della risoluzione del contratto, secondo clausole opportunamente sottoscritte.

Resta ovviamente salva la prerogativa dell'Agenzia di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

6. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

La Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo dell'Agenzia è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dal Direttore Generale che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identifica la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: corsi di formazione, programmi di informazione, diffusione di materiale informativo).

L'attività di comunicazione e formazione è sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito, tra gli altri, di "promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello" e di "promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del decreto e sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali".

Il contenuto della comunicazione di cui al presente capitolo deve ricomprendere, come parte essenziale, il Codice Etico e di Comportamento di Agenzia Casa Clima.

6.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse attività sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, l'Agenzia intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Ogni dipendente deve ricevere una copia del Codice Etico e di Comportamento e una sintesi dei principi fondamentali del Modello accompagnata da una comunicazione che espliciti il fatto che il rispetto dei principi ivi contenuti è condizione per il corretto svolgimento del rapporto di lavoro.

La copia sottoscritta dal dipendente di tale comunicazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organismo di Vigilanza da parte dell'Amministrazione.

Al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Agenzia sarà resa disponibile copia della versione integrale del Modello. Ai nuovi dirigenti sarà consegnata copia della versione integrale del Modello al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La Funzione Personale è responsabile degli adempimenti di cui ai precedenti capoversi.

L'Organismo di vigilanza si riserva di promuovere ogni attività di formazione che riterrà idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi e ai principi del Modello.

6.3 Altri destinatari.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata altresì a soggetti terzi che intrattengano con Agenzia rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza, nonché tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia stessa come Fornitori, Docenti, Relatori, Consulenti ed Auditori CasaClima/KlimaHaus.

Al fine di garantire la conoscenza dei principi etici a cui si ispira l'attività della società, l'Agenzia trasmetterà il Codice Etico e di Comportamento ai fornitori/consulenti/collaboratori, con allegata una lettera che ponga come condizione per la corretta esecuzione del contratto il rispetto di detti principi.

7. ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 Adozione del modello

La Agenzia ha ritenuto necessario avviare e portare a termine il progetto interno finalizzato alla predisposizione di un modello organizzativo, di gestione e controllo conforme alle prescrizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

7.2 Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.3 Aggiornamento e adeguamento

Il Direttore Generale decide in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza. Il Direttore Generale provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno dell'Agenzia.

L'Organismo di Vigilanza conserva precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Direttore Generale.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Direttore Generale l'adozione di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

7.4 Prima applicazione del Modello

In ragione della complessità del Modello e della sua profonda compenetrazione con la struttura di Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima/KlimaHaus, sarà necessario che la sua introduzione nel sistema aziendale comporti lo sviluppo di un Programma operativo di recepimento delle innovazioni.

Tale programma individuerà le attività richieste al fine di realizzare l'efficace attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello contenuti nel presente documento con precisazione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

Il programma verrà osservato da tutti i soggetti coinvolti con il massimo rigore, in quanto finalizzato alla tempestiva e compiuta attuazione di tutte le misure previste in conformità alle prescrizioni e agli scopi della disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001.

ALLEGATI

Allegato 1 PG – Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Allegato 2 PG – Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Allegato 3 PG – Codice Etico e di Comportamento

Allegato 4 PG – Regolamento del Personale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE

Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima
Die Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus



Approvato da:	Direttore Generale
----------------------	---------------------------

Approvato in data 29/09/2023	1^ Revisione in data	2^ Revisione in data	3^ Revisione in data
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



Ulrich Santa
Agenzia per l'Energia Alto
Adige - CasaClima
Direttore Generale
29.09.2023 08:00:26
GMT+01:00

Indice

1. INTRODUZIONE.....	4
2. PARTE “A” -REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
2.1. Le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione	5
2.2. Le aree a rischio ed i reati	10
2.3. Destinatari della parte speciale “A”	11
2.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici	11
2.5. Flussi informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza	17
3. PARTE “B” - REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA	17
3.1. Le fattispecie di criminalità organizzata	17
3.2. Le aree a rischio ed i reati	19
3.3. Destinatari della parte speciale “B”	19
3.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici	19
3.5. Flussi informativi ed attività dell’Organismo di Vigilanza	20
4. PARTE “C” - REATI SOCIETARI.....	21
4.1. Le fattispecie di reati societari	21
4.2. Le aree a rischio ed i reati	22
4.3. Destinatari parte speciale “C”	22
4.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici	22
4.5. Flussi informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza	24
5. PARTE “D” - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	25
5.1. Le fattispecie di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	25
5.2. Le aree a rischio e i reati	26
5.3. Responsabilità dei protocolli preventivi	27
5.4. Destinatari della parte speciale “D”	27
5.5. Organizzazione interna per la Prevenzione e Protezione	27
5.6. Misure generali di tutela	32
5.7. Protocolli specifici	33
5.8. Flussi informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza	33
5.9. Informazione e formazione	33
6. PARTE “E” - REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E ANTIRICICLAGGIO	34
6.1. Le fattispecie di reati su riciclaggio, ricettazione e antiriciclaggio	34
6.2. Le aree a rischio ed i reati	35
6.3. Destinatari parte speciale “E”	36
6.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici	36
6.5. Flussi informativi ed attività dell’Organismo di Vigilanza	37
7. PARTE “F” - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	37
7.1. Le Fattispecie di reati in materia di violazione del diritto d’autore	37
7.2. Le aree a rischio ed i reati	38
7.3. Destinatari della parte Speciale “F”	38
7.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici	38
7.5. Flussi informativi ed attività dell’Organismo di Vigilanza	39
8. PARTE “G” - REATI IN MATERIA DI FALSE DICHIARAZIONI ALL’AUTORITÀ	39
8.1. Le fattispecie di reato di false dichiarazioni all’autorità	39
8.2. Le aree a rischio ed i reati	40
8.3. Destinatari parte speciale “G”	40
8.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici	40
8.5. Flussi informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza	41
9. PARTE “H” - REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	41
9.1. La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	41
9.2. Le aree a rischio ed i reati	42
9.3. Destinatari della parte speciale “H”	42

9.4.	Regole di carattere generale e protocolli specifici	42
9.5.	Flussi informativi ed attività dell'Organismo di Vigilanza	42
10.	PARTE "I" - REATI IN MATERIA TRIBUTARIA	43
10.1.	Le Fattispecie di reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto).....	43
10.2.	Le aree a rischio ed i reati	43
10.3.	Destinatari parte speciale "I"	43
10.4.	Regole di carattere generale e protocolli specifici	44
10.5.	Flussi informativi ed attività dell'Organismo di Vigilanza	45
11.	INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE.....	45
11.1.	Le fattispecie di reato di inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto)	45
11.2.	Regole di carattere generale e protocolli specifici	46
12.	ESCLUSIONI / NON APPLICABILITÀ.....	46
12.1.	Le fattispecie di reato previste dal decreto ma non applicabili.....	46
12.1.1.	<i>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)</i>	<i>46</i>
12.1.2.	<i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo (art. 25-bis)</i>	<i>46</i>
12.1.3.	<i>Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1).....</i>	<i>47</i>
12.1.4.	<i>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater)</i>	<i>47</i>
12.1.5.	<i>Reati per pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1).....</i>	<i>48</i>
12.1.6.	<i>Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies).....</i>	<i>48</i>
12.1.7.	<i>Reati di abusi di mercato (Art. 25-sexies).....</i>	<i>49</i>
12.1.8.	<i>Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1).....</i>	<i>49</i>
12.1.9.	<i>Reati ambientali (Art. 25-undecies)</i>	<i>49</i>
12.1.10.	<i>Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).....</i>	<i>50</i>
12.1.11.	<i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giochi o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)</i>	<i>50</i>
12.1.12.	<i>Delitti in materia di contrabbando (art. 25-sexiesdecies).....</i>	<i>50</i>
12.1.13.	<i>Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies).....</i>	<i>51</i>
12.1.14.	<i>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)</i>	<i>51</i>
12.1.15.	<i>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art.12 L.9/2013)</i>	<i>51</i>
12.1.16.	<i>Reati Transnazionali (legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).....</i>	<i>52</i>
ALLEGATI	52

1. INTRODUZIONE

La presente Parte Speciale costituisce parte integrante del Modello Organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001, ed ha l'obiettivo di illustrare la tipologia dei reati contemplati dal Decreto ed in particolare di:

- individuare le fattispecie di reato potenzialmente applicabili al contesto aziendale di CasaClima/KlimaHaus;
- evidenziare alcune tipologie di reato potenzialmente applicabili ma a cui può associarsi un livello di rischio molto basso o remoto tenuto conto della specifica realtà aziendale;
- rappresentare le tipologie di reato che, pur previste dal Decreto, sono ritenute non applicabili nella fattispecie aziendale.

Dall'analisi dei reati di cui al catalogo 231 risultano a rischio le seguenti categorie di reato:

- Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
- Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata.
- Art. 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.
- Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.
- Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
- Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari.

Risultano, infine, in astratto non configurabili le seguenti fattispecie di reato, fatta salva la valutazione di alcune eventuali particolari casistiche incluse nel novero dei rischi effettivamente sussistenti e dettagliati nel corso della trattazione:

- Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio.
- Art. 25-ter. Reati societari.
- Art. 25-quater. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale.
- Art. 25-sexies. Abusi di mercato.
- Art. 25-octies. 1. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Art. 25-undecies. Reati ambientali.
- Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia.
- Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
- Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando.
- Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale.
- Art. 25-duodevicies. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art.12 L.9/2013)
- Reati transnazionali (legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

Nell'ambito delle famiglie di reato identificate come non configurabili dal presente Modello, si ritiene meritorio attenzione le seguenti specifiche previsioni di reato, per le quali non è possibile escludere la compatibilità con le attività proprie di CasaClima/KlimaHaus, ma per le quali, anche, si può ritenere che comunque i protocolli prevenzionali

adottati costituiscano un sufficiente mezzo di contrasto:

- acquisto, utilizzo e gestione dei valori di bollo, al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 464 c.p. (Art. 25-bis del D.lgs. 231/2001);
- utilizzo senza specifica autorizzazione di progetti di terzi o di soluzioni realizzative che, in base ai loro caratteri di originalità e novità, siano coperti da diritti di proprietà industriale, al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 473 c.p. (Art. 25-bis del D.lgs. 231/2001);
- Frode nell'esercizio del commercio, al fine dell'eventuale applicazione del reato di cui all'art. 515 c.p. (Art. 25-bis.1 del D.lgs. 231/2001);

La presente Parte Speciale si sviluppa nelle seguenti sezioni:

Parte "A": La tipologia dei reati contro la pubblica amministrazione

Parte "B": La tipologia dei reati di criminalità organizzata

Parte "C": La tipologia dei reati societari

Parte "D": La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Parte "E": La tipologia dei reati in materia di antiriciclaggio

Parte "F": La tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore

Parte "G": La tipologia dei reati in materia di false dichiarazioni all'autorità

Parte "H": La tipologia dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Parte "I": La tipologia dei reati in materia tributaria

A cui si aggiunge la previsione delle fattispecie di reato regolate dall'Art. 23 del Decreto Legislativo 231 relativo all'inosservanza delle sanzioni interdittive.

Infine, nella sezione denominata "ESCLUSIONI/NON APPLICABILITÀ", vengono richiamati i reati non trattati in dettaglio in apposita sezione e che, per la specifica attività svolta dall'Agenzia CasaClima/KlimaHaus, sono stati valutati come non applicabili.

Nelle singole sezioni della presente Parte Speciale per ciascuna delle fattispecie di reato si è provveduto ad associare:

- le principali tipologie di operazioni "a rischio" svolte nell'ambito aziendale (c.d. Attività sensibili);
- i Processi aziendali interessati;
- le responsabilità delle aree a rischio;
- le fattispecie di reato richiamate dal Decreto e ai quali è associabile, per CasaClima/KlimaHaus un livello di rischio molto basso o remoto.

La suddetta impostazione rappresenta la premessa per esporre:

1. nella Tabella dei reati/Aree di rischio di cui all'Allegato 1 PS la correlazione tra le Aree Aziendali e la possibilità di commissione dei reati presupposto;
2. nella Tabella di Valutazione del Rischio di cui all'Allegato 2 PS i Protocolli/Controlli preventivi posti in essere;
3. nella Tabella dei Flussi Informativi di cui all'Allegato 3 PS i livelli di responsabilità assegnati per l'applicazione costante dei controlli e la comunicazione delle informazioni all'Organismo di Vigilanza.

2. PARTE "A" -REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1. Le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione

Le fattispecie di reato contemplate nella Parte "A" sono quelle relative agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

Si ricorda che l'art. 26 del Decreto configura per tali reati anche il caso del tentativo.

Soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- la presenza di un apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza di un interesse pubblico in seno all'attività economica svolta.

L'applicazione pratica di tali principi identificativi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, l'Agenzia opta per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includervi anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono tuttavia contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto, si fornisce un'elencazione volutamente ampia, sebbene non esaustiva, di enti pubblici:

- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
 - Eni S.c.a r.l., Enel S.c.a r.l., Telecom Italia S.c.a r.l., ecc.;
 - Poste Italiane S.c.a r.l., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
 - Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
 - ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
 - Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri.

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez VI n. 172191/85).

Ad esempio, la giurisprudenza ha attribuito la qualifica di Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria

dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);

- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Il rilascio di certificazione energetica o di prodotto da parte di CasaClima potrebbe far rivestire al soggetto certificante la qualifica di Pubblico Ufficiale

L'Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e dell'ipotesi di prestazione d'opera meramente materiale.

In via esemplificativa, la giurisprudenza ha attribuito la qualifica di Incaricati di Pubblico Servizio:

- agli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);
- agli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In sostanza quindi, l'elemento discriminante per stabilire se un soggetto rivesta o meno la qualità di Incaricato di un Pubblico Servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

I. Art. 24

Risulta a maggior rischio di reato la categoria contemplata dall'Art. 24 del Lgs. 231/2001. In particolare:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.).
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-terc.p.).
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020].

L'articolo 24 del D. Lgs. 231/2001 è stato rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture".

Il reato di "Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea" (art. 316-bis c.p.) può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Si sottolinea che il reato di "Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea" (art. 316-ter c.p.) viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

Inoltre, va sottolineato che tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, poiché si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

A titolo esemplificativo il reato di "Truffa in danno dello Stato, di altro ente Pubblico o dell'Unione Europea" (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di finanziamento e contribuzione di accreditamento, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non

corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto), al fine di ottenere l'aggiudicazione dell'accREDITamento stesso.

L'ipotesi di reato di "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" (art. 640-bis c.p.) si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante del reato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto "per erogazione pubblica" va intesa "ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea".

Il reato di "Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico" (art. 640-ter c.p.) si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In concreto, ad esempio, il reato in esame può essere integrato qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Detto reato si differenzia dal reato di truffa, in quanto l'attività fraudolenta riguarda il sistema informatico e non la persona e può concorrere con il reato di "accesso abusivo a un sistema informatico o telematico" previsto dall'alt. 615-ter c.p.

Nel caso di reato di "Frode nelle pubbliche forniture" (art. 356 c.p.) per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

La "frode" è concetto che evoca certamente condotte di malafede contrattuale, ma che lo stesso, già dal punto di vista letterale, va interpretato in termini di espediente malizioso o inganno teso a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti: "frode" significa avvantaggiarsi con qualche inganno e pur non dovendo, tale nozione, estrinsecarsi nell'uso di artifici o raggiri, propri del delitto di truffa, deve risolversi in comportamenti simulatori o maliziosi.

II. Art. 25

Risultano altresì a maggior rischio la categoria di reati contemplata dall'Art. 25 D.lgs. 231/2001. Si ricorda che i reati elencati nell'articolo 25, rubricato, a seguito dell'entrata in vigore della Legge anticorruzione (L. 190/2012) "Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità", appartengono alla categoria dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

I soggetti attivi possono essere i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, intesi come coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima (deliberativi, autoritativi, certificativi), e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (articolo 358 c.p.).

Anche in questo caso la norma accoglie una concezione oggettiva di pubblico servizio: ciò che rileva è solo il concreto esercizio di un pubblico servizio, a prescindere dal rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico o privato.

In particolare i reati contemplati dall'Art. 25 D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis).
- Concussione (art. 317 c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.).
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Non sono considerati rientranti nella fattispecie di reato di "Corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.) gli omaggi di cortesia solo se sono caratterizzati dall'aver un valore di modesta entità come meglio dettagliato nel "Codice etico e di comportamento".

Il reato di "Corruzione in atti giudiziari" (art. 319-ter) non sanziona penalmente soltanto le condotte di chi esercita funzioni giudiziarie, ma ha una portata ben più ampia che, come precisato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 15208 del 25/02/2010), rende configurabile il reato in questione anche in presenza di un qualsiasi atto funzionale ad un procedimento giudiziario, indipendentemente dal soggetto che lo pone in essere (nel caso specifico la testimonianza resa in un procedimento penale).

Il reato di "Concussione" (art. 317 c.p.) si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

Si tratta di un reato proprio, ovvero che può essere commesso solo da un soggetto agente che si qualifichi come esercente una pubblica funzione. A ciò si deve aggiungere che è richiesto come elemento costitutivo della fattispecie in esame l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Per quanto attiene alla qualità, si ritiene che l'abuso sia relativo ad atti rientranti nella competenza funzionale del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che la qualità oggettiva avvalori o renda credibile la sussistenza di una specifica competenza che invece è di mero fatto. Invece relativamente all'abuso dei poteri, è richiesta a monte la capacità di esercitarli legittimamente, in quanto rientranti nei limiti della competenza, e consiste nell'esercizio della potestà, di cui il soggetto è investito, difformemente dallo scopo per il quale la legge gliel'ha conferita.

Fino al 2012, la norma in esame contemplava due diverse fattispecie di concussione: per costrizione e per induzione. L'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ha eliminato il riferimento all'induzione la quale ora è disciplinata separatamente all'art. 319 quater. Qui ora viene dunque disciplinata la sola concussione costrittiva, che si realizza qualora il soggetto esercente una pubblica funzione obblighi taluno con violenza o minaccia a compiere un'azione che diversamente non avrebbe compiuto, ponendolo così in una posizione di assoggettamento. Non necessariamente la vittima è in questi casi priva di qualsiasi potere di autodeterminazione (coazione assoluta), ma si può anche ravvisare una coazione relativa, ovvero può prospettarsi per la vittima una libertà di scelta tra il male minacciato e le conseguenze negative che subirebbe nel caso di un suo rifiuto.

L'evento del delitto è rappresentato dalla dazione o promessa indebita di denaro o altre utilità, le quali devono essere entrambe condizionate dalla costrizione del soggetto passivo o di un terzo, anche ignaro di tale coazione, e indebite, ovvero non dovute in tutto o in parte per legge o per consuetudine. Entrambe sono poi da considerarsi, alternativamente, idonee a integrare la fattispecie tipica. Mentre nessun dubbio sussiste sul concetto di denaro, si discute sul concetto di altra utilità. Secondo la giurisprudenza prevalente e parte della dottrina sarebbe questa identificabile solo con i vantaggi che vi potrebbero derivare per il patrimonio o la persona dell'agente, con esclusione quindi dei profitti meramente sentimentali, dei compiacimenti estetici e dei piaceri sessuali. Altri ritengono invece che il concetto di utilità vada inteso in senso più ampio ovvero comprensivo, quindi, di qualsiasi forma di vantaggio o piacere, anche quelli più riprovevoli.

Il reato riferito a "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri" (art. 322 bis) punisce, al pari della corruzione dei pubblici ufficiali italiani, la corruzione "delle persone che esercitano

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali".

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Tutti i reati compresi nell'art. 24 D. Lgs. 231/01, sembrano essere, in astratto, configurabili nel contesto dell'Agenzia.

Tali reati, infatti, sono potenzialmente riconducibili alle attività svolte dall'Agenzia per la richiesta a soggetti pubblici (Provincia Autonoma di Bolzano, etc.) di contributi e finanziamenti allo scopo di gestire le attività rientranti nelle proprie competenze statutarie (certificazione energetica obbligatoria di edifici residenziali e non residenziali della Provincia di Bolzano, certificazione energetica facoltativa di edifici ubicati fuori dalla Provincia di Bolzano e certificazione ambientale).

Per la tipologia di attività caratteristiche dell'Agenzia l'area che risulta principalmente esposta al rischio è quella amministrativa (gestione finanziaria e rendicontazione).

La caratterizzazione del soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio può dipendere dalla natura giuridica dell'Ente (Ente Pubblico, ente pubblico economico, società di capitali a partecipazione pubblica), dall'attività materialmente esercitata (eventualmente rientrante nella previsione dell'art. 357 del CP, in particolare nello svolgimento dell'attività certificativa) ed inoltre anche in funzione della presenza o meno di specifici ruoli all'interno dell'Azienda, dell'Ente o dell'Associazione.

Anche all'interno dell'Agenzia CasaClima/KlimaHaus vi sono soggetti che agiscono nella veste di "*incaricati di pubblico servizio*": il reato di cui all'art. 319 quater c.p. si può manifestare in tutti gli ambiti dell'Ente, con particolare riferimento a quelli in cui l'Agenzia si interfaccia con beneficiari dell'attività svolta dall'Agenzia (partner, soggetti privati, enti pubblici); tuttavia sarà da valutare di volta in volta come l'eventuale commissione del reato possa fare sorgere anche un interesse o un vantaggio per l'Agenzia, presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/01.

Complessivamente, in relazione ai reati di cui all'art.25 del decreto, appare in astratto plausibile l'ipotesi che soggetti apicali, o loro sottoposti, possano commettere atti di corruzione nell'interesse dell'Agenzia promettendo o attribuendo qualche utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, detentori del potere di assumere decisioni o di svolgere attività rilevanti per l'Agenzia stessa (es. autorizzazioni, concessione di finanziamenti, verifiche, controlli, ispezioni, etc.).

Allo stesso tempo il dipendente dell'Agenzia con qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può essere soggetto attivo dei reati previsti ad es. inducendo taluno a dare o promettere per sé o ad un terzo indebitamente denaro o altre utilità (art. 319-quater c.p.) o costringendo taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli (art. 317 c.p.). In tal caso i meccanismi di prevenzione e controllo previsti dal MOG 231 possono essere funzionali anche alle politiche anticorruzione dell'Agenzia ai sensi della L.190/2012.

2.2. Le aree a rischio ed i reati

I reati considerati al paragrafo di cui sopra, trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

L'analisi delle Aree aziendali ha individuato i principali Processi ed Attività aziendali interessate da potenziali tipologie di reato.

Nell'ambito di questa analisi sono state identificate le fasi/attività critiche, i soggetti e/o le Funzioni aziendali interessati, realizzando una completa Mappatura dei Rischi tra: i reati previsti dal Decreto, le Funzioni aziendali

interessate, i Processi/Attività aziendali correlati, i Protocolli/Controlli preventivi/le regole da adottare, il livello di rischio previsto.

L'elencazione dei Processi/Funzioni aziendali a rischio reato (Tabella dei reati/Aree di rischio di cui all'Allegato 1 PS) devono considerarsi non in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne, tale Mappatura dei Rischi venga opportunamente adattata o modificata.

Di seguito si riportano comunque per completezza di trattazione, i principali riferimenti stralciati dal documento della Mappatura dei Rischi.

2.3. Destinatari della parte speciale "A"

Saranno potenzialmente a rischio a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la Direzione
- Il Reparto Tecnico
- Il Reparto Amministrazione e Personale
- Consulenti o collaboratori

2.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici

Tutte le attività dell'Agenzia nelle Operazioni a Rischio sono svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle norme del Codice Etico e di Comportamento e degli impegni statutari.

L'Agenzia impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le regole di carattere generale aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse devono essere volte a formalizzare e documentare le fasi principali del processo.

L'Agenzia conforma la propria politica retributiva e di carriera alla rigorosa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e delle norme, anche di natura amministrativa, alle quali è soggetta.

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici deve essere corretto, formale, documentabile ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.

L'assunzione di personale dipendente avviene secondo criteri oggettivi di individuazione delle necessità aziendali e delle corrispondenti capacità e titoli individuali, con processo condiviso da più funzioni aziendali che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri. La dotazione organica dell'Agenzia, compresi i mutamenti di livello e la variazione quantitativa, è un ambito soggetto al controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'opportunità di accesso a finanziamenti e contributi pubblici deve essere individuata sulla base dell'effettiva presenza di tutti i requisiti legali richiesti; una volta ottenuto il beneficio, lo stesso deve essere utilizzato esclusivamente nell'ambito e per le finalità individuati dal provvedimento di erogazione, nel rispetto di tutte le modalità attuative previste, fornendo alla P.A. competente una rendicontazione trasparente, completa e veritiera delle attività finanziate svolte.

L'attuazione della volontà dell'Agenzia in termini di soggetti collegiali o individuali, apicali o subordinati, che dispongono dei poteri decisionali e di rappresentanza dell'Agenzia è definita dalle Leggi Nazionali e Provinciali, dallo Statuto, nonché dagli eventuali regolamenti interni vigenti.

In linea con le disposizioni normative generali e speciali sopra evidenziate, l'Agenzia si è dotata ed ha debitamente

formalizzato e divulgato al proprio interno i documenti aziendali specificati nell'Allegato 2 PS "Tabella di Valutazione dei Rischi". Nel suddetto documento sono associati, ad ogni fattispecie di attività a rischio ritenuta particolarmente rilevante ai fini della eventuale commissione di reato, i documenti aziendali identificativi delle misure di contrasto adottate dall'Agenzia.

Gli strumenti a disposizione dell'Agenzia allo scopo di contenere il rischio di commissione di reati presupposto compresi nel catalogo ex. D.lgs. 231/01 sono rappresentati dalle disposizioni Statutarie, dal Codice Etico e di Comportamento, da eventuali Regolamenti o Procedure specifiche e dai protocolli prevenzionali che i dipendenti sono tenuti a rispettare nella gestione dei processi aziendali di competenza.

Di seguito vengono dettagliati i protocolli adottati per ogni singolo processo correlato alla presente famiglia di reato:

Gestione del contenzioso

- a) Sia nella fase iniziale che nelle successive e fino alla conclusione di ogni contenzioso giudiziale deve essere previsto il coinvolgimento di più soggetti, e comunque deve essere coinvolta la Direzione Generale.
- b) La selezione dei legali può avvenire anche tramite un incarico fiduciario affidato a professionisti di provata competenza
- c) L'esito degli incontri con le controparti o con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria dovrà essere comunicato mediante informativa scritta alla Direzione Generale
- d) Nell'ipotesi di un atto transattivo, dovrà essere coinvolto l'Ufficio Amministrativo affinché provveda al pagamento o verifichi il ricevimento di somme di denaro correlate alla prevista transazione
- e) Tutta la documentazione e tutte le informazioni rilevanti relative alla gestione del contenzioso sono conservate presso l'archivio dell'Agenzia
- f) Dovrà essere data informativa alla Direzione Generale nel caso si siano ricevute pressioni o richieste di benefici o favori personali da parte di soggetti pubblici o privati, anche non esplicitamente legate a contropartite in favore dell'Agenzia

Omaggi ed erogazioni liberali

- a) Esplicitazione del divieto di riconoscere omaggi o elargizioni in denaro a soggetti appartenenti alla P.A. o, più in generale, di offrire omaggi che possano pregiudicare l'integrità o la reputazione di una delle parti o essere intesi come finalizzati ad ottenere vantaggi non dovuti
- b) La decisione di agevolare un soggetto tramite la fornitura di un servizio agevolato rispetto alla disciplina ordinaria è presa dalla Direzione Generale e deve essere formalizzata, giustificata e valorizzata
- c) Dovrà essere data informativa alla Direzione Generale nel caso si siano ricevute pressioni o richieste di benefici o favori personali da parte di soggetti pubblici o privati, anche non esplicitamente legate a contropartite in favore dell'Agenzia

Selezione e gestione del personale

- a) Dovranno essere identificate e formalizzate le caratteristiche specifiche dei profili ricercati e attuate tutte le disposizioni contenute nella "Politica di reclutamento del personale di Casaclima/KlimaHaus" e le attività previste nel file "Staff On Boarding"
- b) Tracciabilità della richiesta di nuovo personale e della valutazione finale del candidato
- c) Coinvolgimento di più soggetti per lo svolgimento delle seguenti fasi:
 - identificazione della rosa di candidati da incontrare
 - svolgimento dei colloqui valutativi
 - approvazione finale degli esiti della selezione
- d) Contrattualizzazione del rapporto lavorativo con documento firmato da parte di soggetto munito di apposita delega o procura
- e) Per la definizione delle condizioni contrattuali, verifica sul rispetto di tutte le condizioni definite dalla normativa di riferimento, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli ulteriori accordi regolamentari

applicabili

- f) È vietato incentivare, favorire e/o premiare (per esempio con progressioni, avanzamenti di carriera o incentivi economici) comportamenti, omissivi o commissivi, che, anche indirettamente, violino in qualunque modo le normative vigenti o ne incentivino la violazione o, in generale, aumentino il rischio di commissione di reati presupposto ex D.lgs. 231/01
- g) Specifica disciplina sulla gestione del personale straniero con permesso di soggiorno
- h) Verifica e monitoraggio sul rispetto delle norme vigenti relative a orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie. Eventuali anomalie rilevate sono trasmesse alla Direzione Generale
- i) La Direzione Generale, con l'ausilio operativo dei collaboratori preposti, è responsabile della redazione, verifica e aggiornamento dello stato di servizio dei dipendenti e dei curricula professionali dei collaboratori.
- j) Nell'ipotesi in cui fossero affidati lavori in appalto a società che forniscono servizi (comprensivi di manodopera) presso la sede deve essere svolta una verifica sull'effettiva natura del rapporto di lavoro con la manodopera messa a disposizione dell'Agenzia (anche in relazione al personale straniero con permesso di soggiorno) verificandone la posizione previdenziale e assicurativa

Affidamento incarichi professionali

- a) Esplicita identificazione delle prestazioni qualificabili come "consulenze professionali"
- b) Previsione di un processo di selezione comparativa (a meno di specifiche eccezioni) che prevede la richiesta di un numero minimo di preventivi e la raccolta e conservazione dei CV o delle referenze del professionista
- c) In conformità a quanto previsto dall'art. 2391 c.c., astensione da parte della Direzione Generale nel conferimento di una consulenza o di un incarico professionale con cui possa essere in conflitto di interessi
- d) Contrattualizzazione del rapporto di lavoro e inserimento nel contratto di apposita clausola di salvaguardia 231
- e) Verifica sulla regolare esecuzione dell'incarico da parte del professionista rispetto alle pattuizioni contrattuali
- f) Previsione di controlli rafforzati in caso di incarichi affidati a soggetti terzi al fine di intrattenere rapporti con la P.A. per conto dell'Agenzia, tra cui la verifica sulla presenza di Persone Politicamente Esposte (cd. PEPs) nella compagine societaria del consulente

Gestione area IT

- a) Presidio dell'area IT posto in capo all'Ufficio ICT & Central Services
- b) Applicazione delle disposizioni contenute nei documenti interni «2022-07-23 ICT Regolamento accesso», «Regolamento del Personale» e «Dichiarazione» riguardante la consegna strumenti informatici riguardanti il corretto utilizzo dei sistemi informatici
- c) Presidio dell'archivio licenze da parte del consulente esterno IT
- d) Controllo periodico (almeno annuale), della completezza delle licenze software rispetto agli applicativi utilizzati

Gestione comunicazioni alla PA e PEC

- a) Identificazione e autorizzazione scritta a soggetti terzi che si interfaccino a qualsiasi titolo con la PA a nome e per conto dell'Agenzia
- b) Esplicito divieto, per i soggetti autorizzati alla gestione di rapporti informatici o telematici con la PA, di adottare condotte dirette a distruggere, danneggiare, falsificare, alterare e/o rendere inutilizzabili, dati e informazioni rilevanti nei rapporti con la PA, e a interferire in qualsiasi modo con le trasmissioni informatiche o telematiche verso la stessa al fine di frodare la PA
- c) Attribuzione di compiti di vigilanza sulla corretta gestione delle banche dati rilevanti per i rapporti con la PA e sulla regolarità dei trattamenti
- d) Attribuzione di compiti di vigilanza sulla modalità di utilizzo dei sistemi informatici e telematici e delle comunicazioni rilevanti nei rapporti con la PA
- e) Specifica disciplina per la selezione, implementazione e gestione PEC con:

- previsione di esplicita autorizzazione (titolare e sostituto)
- disciplina della conservazione
- disciplina delle comunicazioni in entrata e in uscita PEC
- vigilanza.

Contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici

- a) Coinvolgimento di più soggetti per lo svolgimento delle seguenti fasi:
 - verifica della sussistenza dei requisiti/presupposti per la richiesta e/o utilizzo di contributi/finanziamenti
 - predisposizione della richiesta di contributi/finanziamenti e della relativa documentazione
 - realizzazione dell'attività oggetto di contributo/finanziamento
 - predisposizione dei rendiconti dei costi e della relativa documentazione
 - verifica della documentazione da presentare all'ente pubblico finanziatore in termini di completezza e correttezza
 - sottoscrizione della documentazione da inviare alla PA
 - presentazione della documentazione alla PA.
- b) Controllo sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici in relazione agli obiettivi dichiarati
- c) Tracciabilità degli atti e delle fonti informative
- d) Eventuale affidamento a soggetti esterni (consulenti o altro) dello svolgimento di attività a supporto dell'Agenzia nel rispetto dei presidi previsti per l'affidamento di incarichi professionali

Predisposizione bilancio

- a) Formalizzazione dell'iter di predisposizione ed approvazione del bilancio e disciplina delle fasi propedeutiche all'approvazione dello stesso
- b) Rilevazione, trasmissione e aggregazione dei dati e delle informazioni contabili ai fini della redazione del bilancio di esercizio e delle relative dichiarazioni fiscali con modalità tali (anche per il tramite del sistema informatico aziendale) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati
- c) Nell'ambito del procedimento di stima delle poste contabili, viene garantito il rispetto del principio di ragionevolezza e chiara tracciabilità dei parametri di valutazione seguiti nel rispetto dei principi contabili di riferimento
- d) Eventuali cambiamenti nei criteri di valutazione con impatti significativi sulla rappresentazione di bilancio devono essere approvati dalla Direzione Generale
- e) Indicazione, anche da parte dei consulenti, di riferimenti normativi e prassi amministrative o giurisprudenziali per la deduzione di determinate tipologie di costi. Si adottino approcci e logiche di natura prudenziale nei casi più critici o economicamente rilevanti e si formalizzino le valutazioni formulate
- f) Verifica da parte dell'Organo/Società/Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sulla corretta valorizzazione delle risultanze emerse dall'inventario fisico annuale effettuato dalla Società
- g) Coinvolgimento di uno studio di consulenza esterno per adempimenti civilistici, fiscali e tributari
- h) Selezione dei consulenti di riferimento nel rispetto della disciplina sull'affidamento degli incarichi professionali

Ciclo attivo

- a) Gestione dei dati centralizzata nel sistema informatico gestionale in cui sono presenti fatture e relativi incassi
- b) L'utilizzo del software gestionale consente di risalire a tutte le fatture pregresse e di consultare lo storico del cliente
- c) Rispetto, nelle diverse fasi del ciclo attivo, dei requisiti di separazione dei ruoli e contrapposizione di funzioni tra:
 - chi stipula un contratto di prestazione
 - chi predisporre, emette, registra la fattura e gli incassi in contabilità

- d) Utilizzo di strumenti bancari (es. bonifici, RIBA) per le operazioni di incasso degli utenti, a meno di specifiche operazioni regolate in contanti nel rispetto dei limiti imposti dalla legge per l'utilizzo del denaro contante
- e) Verifiche da parte del Revisore dei conti sulle varie fasi del ciclo attivo allo scopo di poter esprimere un giudizio sulla redazione del bilancio e sulla sua conformità alle leggi

Ciclo passivo

- a) Gestione dei dati centralizzata nel sistema informatico gestionale in cui sono presenti fatture e relativi pagamenti
- b) Approvazione e formalizzazione di listini prezzi relativi ad approvvigionamenti di beni o servizi per i quali esistono ordini aperti e applicazione delle disposizioni contenute nel tariffario e nei documenti di regolamentazione della scontistica
- c) Rispetto, nelle diverse fasi del ciclo passivo, dei requisiti di separazione dei ruoli e contrapposizione di funzioni tra:
 - chi ordina un bene o un servizio
 - chi riceve e comunica il ricevimento
- d) Utilizzo di strumenti bancari (es. bonifici, RIBA) per i pagamenti ai fornitori, a meno di specifiche operazioni regolate in contanti nel rispetto dei limiti imposti dalla legge per l'utilizzo del denaro contante
- e) In caso di richiesta di pagamento a soggetto diverso dalla controparte contrattuale che ha erogato la fornitura/prestazione di servizi/consulenza, si preveda uno specifico iter autorizzativo che coinvolga più soggetti tra cui il vertice aziendale
- f) Verifiche da parte del Revisore dei conti sulle varie fasi del ciclo passivo allo scopo di poter esprimere un giudizio sulla redazione del bilancio e sulla sua conformità alle leggi

Gestione delle risorse finanziarie e cassa

- a) Coinvolgimento di più soggetti nelle seguenti attività:
 - chi autorizza la spesa
 - chi predispone il bonifico/assegno
- b) Esclusivo utilizzo di strumenti bancari per le operazioni di pagamento, ad eccezione dell'utilizzo della cassa contanti per spese occasionali e di piccolo importo nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per l'utilizzo del denaro contante
- c) Poteri di firma, apertura e chiusura sui c/c formalmente attribuiti alla Direzione Generale
- d) Negoziazione delle condizioni e limiti di fido con le banche con il coinvolgimento di diversi soggetti aziendali anche esterni
- e) Chiara indicazione dei soggetti che possono operare sui c/c bancari
- f) Riconciliazione periodica degli estratti conto con le risultanze contabili
- g) Monitoraggio delle condizioni pattuite con la banca e della corretta applicazione delle stesse
- h) Verifica periodica sulla concordanza fra saldo del libro cassa e contabilità generale
- i) Movimenti bancari e di cassa devono essere supportati da idonea documentazione giustificativa (cd. sottostante); i documenti giustificativi vengono controllati e verificati periodicamente
- j) Rendicontazione degli accantonamenti destinati a fondo TFR alla Direzione Generale con cadenza almeno annuale

Rimborsi spese

- a) Obbligo di compilazione della nota spese secondo procedura sulla Intranet aziendale con applicativo SharePoint per la gestione dei rimborsi spese
- b) con presentazione dei relativi giustificativi
- c) Visto di approvazione da parte dei Responsabili di Reparto
- d) Limiti di spesa predeterminati, anche per spese sostenute nei confronti di terzi come specificato nel "Regolamento del Personale"

Rapporti con enti ispettivi (pubblici e privati)

- a) Individuazione di soggetto “apicale” incaricato dall’Agenzia alla gestione dei rapporti con gli enti ispettivi
- b) Obbligo, in caso di ispezioni da parte degli organi competenti, di avvisare (con modalità tracciabili) il vertice aziendale ed i referenti operativi
- c) Chiara individuazione del soggetto incaricato dalla società di supportare operativamente l’ente ispettivo nella conduzione della verifica
- d) Separazione di poteri e funzioni tra chi gestisce operativamente l’assistenza alle operazioni ispettive e chi ne discute le conclusioni alla fine dell’intervento
- e) Intervento di più soggetti nella preparazione dei documenti (e nel relativo controllo di veridicità e correttezza dei dati) diretti alle Autorità di vigilanza
- f) Espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato all’occultamento o alla distruzione, totale o parziale, di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione sia ai fini fiscali sia ai fini civili
- g) Redazione di un report riassuntivo che riporti quanto discusso/richiesto/concordato nell’ambito degli incontri con gli enti ispettivi con allegata la documentazione richiesta e consegnata

Acquisti di beni e servizi (compreso affidamento di lavori e servizi in appalto)

- a) Formalizzazione del processo di approvvigionamento dei beni e servizi garantendo così la tracciabilità del sistema di approvazione nel rispetto della procedura sulla Intranet aziendale con applicativo SharePoint per la gestione degli acquisti di beni e servizi e del “Regolamento acquisti”
- b) Identificazione preventiva dei fabbisogni di beni e servizi
- c) Previsione di un processo di selezione del fornitore, anche tramite procedura comparativa
- d) Il processo di selezione prevede inoltre una valutazione sulla presenza di eventuali ipotesi di conflitto di interessi
- e) Archiviazione delle offerte accettate che vengono appositamente protocollate
- f) Formalizzazione dell’acquisto di beni e servizi mediante accordo (contratto, lettera di incarico ovvero ordine di acquisto) che, se richiede una firma, viene sottoscritto da soggetti dotati di idonei poteri
- g) Inserimento nell’accordo formalizzato di un’apposita clausola 231 in caso di ordini importanti e continuativi
- h) Tendenziale separazione di ruoli e funzioni, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e tenendo conto dell’organico del reparto interessato, tra:
 - chi effettua la richiesta di acquisto
 - chi seleziona il fornitore e predispone gli ordini
 - chi riceve il prodotto/servizio e controlla la congruità tra il bene ricevuto e l’ordine
 - chi riceve la fattura e controlla la congruità della stessa l’ordine.
- i) Nell’ipotesi in cui fossero affidati lavori in appalto a società che forniscono servizio di manodopera, è necessario procedere con:
 - raccolta della documentazione relativa al DURC, al casellario giudiziale e ai carichi pendenti in fase di selezione del fornitore;
 - valutazione di tutti gli eventuali profili giuslavoristici, tra cui in particolare verificare che si tratti effettivamente di appalto di servizi e non di fattispecie riconducibili ad un’ipotesi di “lavoro dipendente” (anche attraverso il coinvolgimento di un esperto esterno all’Agenzia)
 - verifica della posizione previdenziale dei lavoratori coinvolti (anche in relazione all’eventuale impiego di personale straniero con permesso di soggiorno)
- j) Il RUP/DEC/DL opereranno, direttamente o indirettamente, e ciascuno per la propria competenza, il controllo sul personale delle ditte appaltatrici, verificando il rispetto della normativa vigente in materia di impiego di lavoratori stranieri.
- k) In merito agli acquisti attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro e alla prevenzione e tutela ambientale, le decisioni sono assunte dal Datore di Lavoro o suoi delegati coinvolgendo il RSPP al fine di attivare le necessarie valutazioni circa interferenze in ambito salute e sicurezza sul lavoro
- l) Per gli specifici aspetti e adempimenti legati alla tutela della salute, sicurezza e ambiente devono essere rigorosamente rispettate le relative procedure in ambito sicurezza e ambiente (appalti e rispetto degli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/08)

Per quanto riguarda il processo relativo ad “Autorizzazioni, concessioni, permessi e licenze pubbliche” si rileva come allo stato attuale lo stesso non sia strettamente applicabile all’Agenzia in assenza dei suoi presupposti basilari, si ritiene comunque di adottare le misure di contenimento e contrasto del rischio come misura cautelativa nell’evenienza che in un prossimo futuro l’Agenzia possa intraprendere anche gli iter specifici di questo processo.

Autorizzazioni, concessioni, permessi e licenze pubbliche

- a) Identificazione dei soggetti deputati al costante monitoraggio della scadenza, o necessità di rinnovo, delle concessioni, autorizzazioni o licenze pubbliche necessarie al corretto svolgimento delle attività aziendali
- b) Immediata informativa alla Direzione Generale nel caso di necessità o richiesta
- c) Utilizzo di account di posta elettronica certificata per ogni contatto elettronico con la PA
- d) Tracciabilità degli atti e delle fonti informative
- e) Coinvolgimento di più soggetti nelle seguenti fasi del processo:
 - chi autorizza la richiesta
 - chi predispose la richiesta e la relativa documentazione
 - chi realizza le attività in oggetto
 - chi predispose l’eventuale rendicontazione o se previsto, chi incontra fisicamente il P.U. o incaricato di pubblico servizio;
 - chi presenta la documentazione alla PA
- f) Dell’esito degli incontri con il pubblico ufficiale dovrà essere data informazione scritta al vertice aziendale
- g) Reportistica sullo stato di avanzamento dell’iniziativa da condividere con la Direzione Generale
- h) Selezione di soggetti esterni (consulenti, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività per conto o a supporto della Società e formalizzazione dei rapporti con essi, nel pieno rispetto dei presidi imposti per l’affidamento di incarichi professionali
- i) Controlli di secondo e terzo livello (anche da parte dell’OdV) sul mantenimento nel tempo delle autorizzazioni, concessioni o licenze pubbliche possedute dall’azienda
- j) Informativa al superiore gerarchico (o alla Direzione Generale) nel caso di ricevimento di pressioni o richieste di benefici o favori personali da parte di soggetti pubblici o privati, anche non esplicitamente legate a contropartite in favore della Società
- k) Obbligo di respingere e divieto di effettuare promesse di indebite offerte di denaro o altri benefici, salvo che questi siano di modico valore e comunque non correlati a richieste di alcun genere

2.5. Flussi informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, segnalare, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali. All’Organismo di Vigilanza dovranno pervenire, secondo le periodicità stabilite, le informazioni comprese nella Tabella dei Flussi Informativi di cui all’Allegato 3 PS.

3. PARTE “B” - REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

3.1. Le fattispecie di criminalità organizzata

Le fattispecie di reato di cui all’**Art. 24-ter** D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

Le norme in esame riguardano la criminalità organizzata, fenomeno che provoca un elevato allarme sociale nella collettività a causa della maggiore potenzialità delinquenziale delle organizzazioni rispetto al singolo autore di reato, ovvero della maggiore pericolosità del programma criminoso dell'organizzazione rispetto al disegno criminoso del singolo individuo.

Le fattispecie di cui sopra si riferiscono alla semplice partecipazione, nonché alla promozione, direzione, costituzione, organizzazione di un'associazione, composta da tre o più persone e dotata, anche in minima parte, di una "strutturazione" (divisione di compiti, gerarchie etc.), e di "stabilità" che permettono di distinguerla dal semplice concorso di persone nel reato, caratterizzato, invece, dall'occasionalità e accidentalità dell'accordo criminoso.

Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati.

L'art. 24-ter, riferendosi genericamente ai reati di cui all'art. 416 c.p., considera come "ipotesi base" la commissione, in forma organizzata di qualsiasi delitto, ad esclusione di quelli, ritenuti più gravi, di cui all'art. 416 c. 6 c.p. nonché dei delitti previsti dal 407 c. 2 lett. a) n. 5 c.p.p.

Altre ipotesi aggravate a cui fa riferimento l'art. 24-ter sono quelle in cui i delitti (qualsiasi delitto) vengano commessi in forma associata avvalendosi della forza di intimidazione del sodalizio di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, e quella in cui i delitti medesimi vengano commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

E' opportuno precisare che è associazione di tipo mafioso quella in cui coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti, nonché per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti ovvero impedire il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri. È punita, inoltre, la condotta di chi agevola l'attività delle associazioni di tipo mafioso o ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Le fattispecie associative, soprattutto quelle a carattere generale (art. 416 e art. 416-bis) comportano, almeno in astratto, la possibilità che, a fronte di qualunque delitto, possa essere contestato ad un soggetto individuato tra quelli di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del Decreto, in presenza di una pianificazione di più delitti e di più autori, non tutti necessariamente dipendenti, anche il delitto associativo e, conseguentemente, la responsabilità amministrativa per l'ente di appartenenza ai sensi del D.lgs. 231.

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Il fenomeno della criminalità di tipo mafioso è, per sua natura, particolarmente incline ad attuare meccanismi di infiltrazione e condizionamento di grande pericolosità in modo assolutamente trasversale rispetto ai differenti campi imprenditoriali e associativi ed a seconda delle sue concrete ed esclusive esigenze. La peculiarità delle associazioni di tipo mafioso è, da un lato, la forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che si sviluppa sia all'interno della struttura associativa sia all'esterno, dall'altro le finalità che non sono necessariamente la commissione di delitti, ma anche il controllo dell'economia e della politica.

Come è noto, i delitti associativi sono reati a concorso necessario, nel senso che richiedono necessariamente la partecipazione di più persone per la configurazione del reato.

A tale riguardo la giurisprudenza ha elaborato negli anni la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa: il reato di concorso esterno in associazione mafiosa si verrebbe a configurare con la condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla

vita stessa dell'associazione.

L'Agenzia proprio per l'attività che è chiamata a svolgere, di certificazione di edifici e validazione di prodotti ai fini della certificazione, potrebbe in astratto risultare funzionale al perseguimento di obiettivi criminosi correlati all'attività edilizia.

La selezione e la valutazione di affidabilità di tutti i soggetti (società e persone fisiche) che hanno rapporti con l'Agenzia, rappresenta uno dei presidi di prevenzione di infiltrazione criminale, da attuarsi attraverso l'acquisizione, anzitutto, delle informazioni e delle dichiarazioni previste dalla legge.

Per quanto attiene al reato di cui all'art. 416 c.p. Associazione a delinquere, si ravvisa che esso può avere molteplici finalità, se associato ad altri reati, anche non rientranti nel novero dei reati 231: ad es.: ambiente, tributario, fallimento, etc. L'associazione a delinquere è una fattispecie di illecito che non può escludersi tout court dai reati configurabili e, di conseguenza, andrà presidiato attraverso le apposite previsioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e attraverso un funzionamento corretto dell'organizzazione nel suo insieme.

3.2. Le aree a rischio ed i reati

Da un punto di vista teorico tale fattispecie di reato può essere esteso a tutte le componenti aziendali.

Nell'ambito di questa analisi sono state identificate le fasi/attività critiche, i soggetti e/o le Funzioni aziendali interessati, realizzando una completa Mappatura dei Rischi tra: i reati previsti dal Decreto, le Funzioni aziendali interessate, i Processi/Attività aziendali correlati, i Protocolli/Controlli preventivi/le regole da adottare, il livello di rischio previsto.

3.3. Destinatari della parte speciale "B"

Destinatari della presente parte speciale sono tutti i soggetti che intrattengono per conto dell'Agenzia rapporti con soggetti terzi, in particolare coloro i quali curano i processi di certificazione, attribuzione dei sigilli di qualità dei prodotti, partnership con i fornitori del settore edile.

3.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici

Gli organi direttivi di CasaClima/KlimaHaus ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e di Comportamento e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, le regole di carattere generale aziendali sono caratterizzate dalla separazione, ove possibile, dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Etico e di Comportamento e le eventuali procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie e delle attività di certificazione;
- b) monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- c) prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui

è riferita, inducano a ritenere, in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza, che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa.

- d) richiedere ulteriori certificazioni (certificato penale generale, certificato dei carichi pendenti), dovranno essere richieste nel caso di assunzione di personale, nomina di dirigenti e definizione di accordi e convenzioni con altri soggetti con i quali l’Agenzia opera.

In linea con le disposizioni normative generali e speciali sopra evidenziate, l’Agenzia si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i documenti aziendali specificati nell’Allegato 2 PS “Tabella di Valutazione dei Rischi”. Nel suddetto documento sono associati, ad ogni fattispecie di attività a rischio ritenuta particolarmente rilevante ai fini della eventualità di commissione di reato, i documenti aziendali identificativi delle misure di contrasto adottate dall’Agenzia.

Gli strumenti a disposizione dell’Agenzia allo scopo di contenere il rischio di commissione di reati presupposto compresi nel catalogo ex. D.Lgs. 231/01 sono rappresentati dalle disposizioni Statutarie, dal Codice di Comportamento, da eventuali Regolamenti o Procedure specifiche e dai protocolli prevenzionali che i dipendenti sono tenuti a rispettare nella gestione dei processi aziendali di competenza.

Le misure precauzionali e preventive alla commissione di un reato adottate per la presente famiglia di reati sono quelle dettagliate al punto 2.3. del capitolo REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per i seguenti processi:

Omaggi ed erogazioni liberali

Selezione e gestione del personale

Affidamento incarichi professionali

Contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici

Ciclo attivo

Ciclo passivo

Gestione delle risorse finanziarie e cassa

Rapporti con enti ispettivi (pubblici e privati)

Acquisti di beni e servizi (compreso affidamento di lavori e servizi in appalto)

Autorizzazioni, concessioni, permessi e licenze pubbliche

e al punto 4.3. del capitolo REATI SOCIETARI per i seguenti processi:

Gestione dell’Agenzia

Gestione attività sociali e a contenuto economico

3.5. Flussi informativi ed attività dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, segnalare, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che

esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e di Comportamento e dal presente Modello.

Gli organi aziendali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni operazione a rischio.

Inoltre all'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente segnalata l'esistenza di procedimenti penali che coinvolgono personale dell'Agenzia quali imputati, testimoni o persone informate dei fatti.

4. PARTE "C" - REATI SOCIETARI

4.1. Le fattispecie di reati societari

- I. Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'Art. 25-ter D.lgs. 231/2001, relativo ai reati societari.

L'art. 26 del Decreto configura per tali reati anche il caso del tentativo.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-ter D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.).
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.).
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c. 1 e 2, .c.).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Il decreto 11 aprile 2002, n. 61 ha previsto l'inserimento nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dell'art. 25-ter (Reati societari), che prevede specifiche sanzioni a carico dell'ente *"in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.

Caratteristica principale dei reati societari è la loro natura di reati propri, ossia di reati che possono essere commessi solo da soggetti che hanno una particolare qualifica soggettiva. Più precisamente, a seconda della disposizione presa in considerazione, soggetti attivi dei reati societari possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i soci conferenti, i responsabili della revisione e, per effetto della legge 262/2005, i dirigenti delle società con azioni quotate preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Solo alcuni dei reati sopra esposti sembrano trovare applicazione nel contesto dell'Agenzia, con le dovute necessarie contestualizzazioni relative alla sua natura giuridica ed alla vocazione statutaria. Non si applicano all'Agenzia i reati esclusivamente applicabili a società quotate (Art. 2629 bis c.c.) o a società, anche non quotate, che emettono strumenti finanziari (art. 2637).

Complessivamente il bilancio, per sua natura, contiene numerose stime e valutazioni che, seppur tecnicamente esplicitate dalla funzione amministrativa, derivano in realtà da processi di determinazione che coinvolgono le diverse funzioni aziendali: di conseguenza gli ambiti in cui si possono realizzare le fattispecie di reato in questione attraversano trasversalmente l'intera organizzazione aziendale.

Da sottolineare che eventuali obblighi di comunicazione verso l'ANAC che gravassero sull'Agenzia, potrebbero generare responsabilità ai sensi dell'art. 2638 c.p.

4.2. Le aree a rischio ed i reati

L'analisi delle Aree aziendali ha individuato i principali Processi ed Attività aziendali interessate da potenziali tipologie di reato.

Le Attività aziendali considerate più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono le seguenti:

- tutti i Processi/Attività aziendali di gestione di dati che contribuiscono alla formazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- la redazione del bilancio, della relazione sulla gestione;
- i flussi di comunicazione tra gli organi istituzionali;
- le attività di Controllo interno, comprendendo anche le Attività aziendali di registrazione contabile e/o di gestione contabile in generale.

Nell'ambito di questa analisi, sono state identificate le fasi/Attività aziendali critiche, i soggetti e/o le Funzioni aziendali interessati, realizzando una completa Mappatura dei Rischi tra: i reati previsti dal Decreto, le Funzioni aziendali interessate, i Processi/Attività aziendali correlati, i Protocolli/ Controlli preventivi/le regole da adottare, il livello di rischio previsto.

Per quanto attiene alle finalità del Decreto le Attività aziendali di CasaClima/KlimaHaus sono considerate in ottica di Processo, al fine di facilitare l'individuazione delle Attività aziendali critiche, a rischio e/o che possono avere un impatto diretto o indiretto nella possibile commissione dei reati rilevanti di cui al Decreto.

L'elencazione dei Processi/Funzioni aziendali a rischio reato (Tabella dei reati/Aree di rischio di cui all'Allegato 1 PS), devono considerarsi non in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne tale Mappatura dei Rischi venga opportunamente adattata o modificata.

4.3. Destinatari parte speciale "C"

Saranno potenzialmente a rischio a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- La Direzione;
- Il Reparto Tecnico;
- Il Reparto Amministrazione e Personale al quale è affidato il compito di tenere le scritture contabili e redigere tutti i prospetti contabili;
- Il Reparto Ricerca e Sviluppo al quale sono affidate pratiche per la certificazione ambientale e per l'ottenimento dei sigilli di qualità di prodotto
- il Revisore.

4.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili devono effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti.

Essi devono assicurare che ogni scrittura consenta di ricostruire la relativa operazione e sia accompagnata da una adeguata documentazione che faciliti anche le successive attività di controllo e vigilanza. Anche il passaggio di informazioni e dei dati da ciascuna funzione aziendale a quella amministrativa dovrà essere regolamentato anche ai fini di una responsabilizzazione circa la veridicità e completezza delle informazioni trasmesse (es. tramite sottoscrizione di apposite dichiarazioni o attestazioni da parte dei responsabili aziendali).

Per quanto attiene Direzione Generale, Direzione Tecnica, Revisori sono vietati tutti quei comportamenti che possono configurare ipotesi di reato relativi alle falsità, alla tutela del patrimonio ed agli altri illeciti previsti dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.

Saranno inoltre definiti adeguati percorsi formativi per il personale chiamato a partecipare ai processi amministrativi per assicurare una comprensione dei principi di governance, di quelli contabili generali, delle norme e delle relative sanzioni. Naturalmente, per il personale delle funzioni amministrative responsabili dei processi in oggetto, dovranno essere previsti percorsi formativi più ampi che assicurino un puntuale aggiornamento rispetto alle novità legislative in materia.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie attività, dovrà confrontarsi periodicamente con le funzioni responsabili della tenuta delle scritture contabili, della formazione del bilancio e delle comunicazioni societarie, compresi i soggetti esterni (per esempio Revisore dei conti), ed essere informato prontamente di ogni situazione di anomalia o criticità che possa generare profili di rischio anche solo potenziali.

Tutti i dipendenti devono assicurare all'Organismo di Vigilanza massima collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, trasparenza ed accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalazione di conflitti di interesse, anche nel rispetto della previsione di comunicazione come da Allegato 3 PS.

In linea con le disposizioni normative generali e speciali sopra evidenziate, l'Agenzia si è dotata e debitamente formalizza e divulga al proprio interno i documenti aziendali specificati nell'Allegato 2 PS "Tabella di Valutazione dei Rischi". Nel suddetto documento sono associati, ad ogni fattispecie di attività a rischio ritenuta particolarmente rilevante ai fini della eventualità di commissione di reato, i documenti aziendali identificativi delle misure di contrasto adottate dall'Agenzia.

Gli strumenti a disposizione dell'Agenzia allo scopo di contenere il rischio di commissione di reati presupposto compresi nel catalogo ex. D.lgs. 231/01 sono rappresentati dalle disposizioni Statutarie, dal Codice Etico e di Comportamento, da eventuali Regolamenti o Procedure specifiche e dai protocolli prevenzionali che i dipendenti sono tenuti a rispettare nella gestione dei processi aziendali di competenza.

Di seguito vengono dettagliati i protocolli adottati per ogni singolo processo correlato alla presente famiglia di reato:

Gestione dell'Agenzia

- a) Formalizzazione delle attività delegate dalla Giunta Provinciale al Direttore Generale
- b) Formalizzazione delle decisioni assunte dal Direttore Generale
- c) Valutazione periodica da parte del Direttore Generale sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (formalizzata nel documento di relazione sulla gestione)
- d) Coinvolgimento attivo del Revisore e tracciabilità delle richieste ad esso rivolte e delle risposte ricevute
- e) Svolgimento e verbalizzazione di riunioni periodiche tra Revisore, Organismo di Vigilanza e Direzione Generale per confronto e verifica sull'osservanza della normativa societaria
- f) Conservazione della documentazione relativa alle riunioni e rapporti tra gli organi: libri sociali, verbali di riunione, delibere, etc. richiesti dalla legge vengono archiviati ordinatamente sia su supporto cartaceo che nell'archivio informatico e il loro controllo viene affidato alla Direzione Generale che può delegare la

competenza anche ad altre funzioni aziendali e/o consulenti esterni, in particolare ai revisori. Altri documenti, come relazioni, decisioni, note/comunicazioni), e-mail, vengono conservati su supporto informatico all'interno del server. La documentazione attinente alle verifiche effettuate dagli Organi preposti al controllo (Revisore, OdV) sono conservati dagli stessi nel rispetto della legge

Gestione attività a contenuto economico

- a) Formalizzazione delle condizioni di fornitura dei servizi che prevedono un corrispettivo economico (come ad esempio formazione, consulenza, auditing) stabilite dalla Direzione Generale.
- b) Tracciabilità dei flussi economici in entrata inerenti i servizi erogati.
- c) Formalizzazione dell'iter di certificazione energetica ed ambientale degli edifici e dell'erogazione di corsi secondo le previsioni della procedura "Produzione ed erogazione dei servizi" ID 8.5-01
- d) Formalizzazione della gestione di specifiche pratiche di certificazione che presentino anomalie sia dal punto di vista tecnico che gestionale, per le quali sia necessario interpellare la commissione tecnica per deliberare come procedere.
- e) Tracciabilità e formalizzazione delle verifiche necessarie all'attribuzione del sigillo di qualità prodotto secondo quanto previsto dai relativi Regolamenti.
- f) Tracciabilità e formalizzazione della scelta di formatori secondo le previsioni della procedura "Modalità di selezione ed assegnazione degli incarichi di docenza" ID 8.4-03.
- g) Tracciabilità e formalizzazione della scelta di auditor secondo le previsioni della procedura "Assegnazione controlli di progetto e audit ad Auditori" ID 8.4-02.

Le misure precauzionali e preventive alla commissione di un reato adottate per la presente famiglia di reati sono inoltre anche quelle dettagliate al punto 2.3. del capitolo REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per i seguenti processi:

Predisposizione bilancio

Omaggi ed erogazioni liberali

Selezione e gestione del personale

Affidamento incarichi professionali

Ciclo attivo

Ciclo passivo

Gestione delle risorse finanziarie e cassa

Rimborsi spesa

Rapporti con enti ispettivi (pubblici e privati)

Acquisti di beni e servizi (compreso affidamento di lavori e servizi in appalto)

4.5. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, segnalare, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali. All'Organismo di Vigilanza

dovranno pervenire, secondo le periodicità stabilite, le informazioni comprese nella Tabella dei Flussi Informativi di cui all'Allegato 3 PS.

5. PARTE "D" - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5.1. Le fattispecie di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le Fattispecie di Reati in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro sono contemplate **dall'Art. 25-septies D.lgs. 231/2001**. In particolare si tratta:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590, c. 3, c.p.).

La legge 3 agosto 2007 n. 123, "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", ha introdotto l'articolo 25-septies nel decreto legislativo 231/2001, per estendere la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 3° comma del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Successivamente, il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (cosiddetto Testo Unico Sicurezza) ha modificato i profili sanzionatori della responsabilità dell'ente ed introdotto nuove disposizioni in tema di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati in esame.

Le norme in esame tutelano la vita e l'incolumità dei lavoratori. In particolare, viene sanzionata penalmente l'inosservanza di precetti cautelari contenuti nelle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali, a seguito della quale si verificano la morte o lesioni gravissime o gravi del lavoratore. L'attività lavorativa presenta dei rischi che l'ordinamento mira ad evitare, prescrivendo delle cautele idonee a contenere il pericolo insito nell'attività lavorativa stessa. L'obbligo di osservare le regole cautelari ricade su determinati soggetti, anche terzi, che assumono la c.d. "posizione di garanzia".

Secondo la giurisprudenza prevalente, i soggetti passivi dei reati in esame sono, non solo i lavoratori, ma anche i terzi che si trovino in un luogo di lavoro in cui si richiede di conformarsi alle regole di cautela predisposte per prevenire ed evitare infortuni sul lavoro.

I soggetti attivi dei reati in esame sono i destinatari delle norme antinfortunistiche, titolari degli obblighi di sicurezza, previsti dal D.lgs. 81/2008 (Datore di lavoro, dirigenti, preposti, responsabile del servizio di protezione e prevenzione, addetti squadre primo soccorso ed antincendio, etc.) chiamati a rispondere penalmente delle loro inosservanze, in quanto assumono una posizione di garanzia rispetto al bene giuridico tutelato, ossia una posizione di controllo sulle fonti di rischio.

L'articolo 25-septies del decreto ricollega il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti non a tutte le ipotesi di omicidio colposo previste dall'art. 589 c.p., ma soltanto a quelle violazioni (art. 589 c. 2 c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Anche per quanto attiene alle lesioni personali colpose, l'art. 25-septies del decreto ricollega il sorgere della responsabilità a carico dell'ente, per la sola ipotesi di delitto di lesioni gravi o gravissime commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'art. 583 c.p. definisce gravi le lesioni se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita la persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, nonché se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, invece, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo, perdita della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

I reati in oggetto risultano di fatto applicabili a qualsivoglia società e di conseguenza a tale logica non sfugge l'Agenzia. Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-septies, infatti, nel contesto dell'Agenzia possono presentarsi in relazione alle attività svolte nella propria sede: tale ipotesi si presenta configurabile, anche se con una probabilità di accadimento abbastanza bassa, tenendo conto delle specifiche attività di natura prettamente amministrativa svolte. Le attività di piccola manutenzione e pulizia dei locali costituiscono comunque una fonte di rischio da presidiare con la dovuta attenzione.

Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro riveste oggi un ruolo centrale rispetto alle tematiche di sostenibilità delle organizzazioni e richiede un atteggiamento di diffusa consapevolezza a tutti i livelli dell'organizzazione, di collaborazione e di cooperazione di tutto il personale con gli addetti al servizio di protezione, così come con le ditte appaltatrici, in una logica ed in una cultura di prevenzione che richiede costanza nella formazione e nell'applicazione delle regole e dei principi.

5.2. Le aree a rischio e i reati

Per quanto attiene alla specifica fattispecie di reati e alla loro rilevanza ai fini delle responsabilità previste dal Decreto, CasaClima/KlimaHaus ha considerato i fattori di rischio valutando la tipologia di attività che prevede un lavoro sostanzialmente d'ufficio ad esclusione dell'attività svolta nei locali messi a disposizione dei dipendenti per riscaldare e consumare i pasti.

La valutazione riguardo l'idoneità del presente Modello Organizzativo e Gestionale a esimere l'Agenzia dalla responsabilità di cui al Decreto per i reati d'interesse, è stata effettuata tenendo conto degli obblighi richiamati dall'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008 per quanto applicabili nella fattispecie e che riguardano:

- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le attività di sorveglianza sanitaria;
- le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- le periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- la previsione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra specificate;
- l'articolazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo;
- la previsione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello Organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello Organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Della necessità di rispettare i citati obblighi si è tenuto conto nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR).

Per gli scopi del presente paragrafo vengono definite aree a rischio tutte quelle Aree aziendali, Funzioni aziendali, Uffici e/o Processi, etc. che hanno parte nei processi e nelle attività individuate in Mappatura dei Rischi.

Per quanto attiene alle finalità del Decreto le attività di CasaClima/KlimaHaus sono considerate in ottica di Processo, al fine di facilitare l'individuazione delle attività critiche, a rischio e/o che possono avere un impatto diretto o indiretto nella possibile commissione dei reati rilevanti di cui al Decreto.

L'elencazione dei Processi/Funzioni aziendali a rischio reato (Tabella dei reati/Aree di rischio di cui all'Allegato 1 PS) devono considerarsi non in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne, tale Mappatura dei Rischi venga opportunamente adattata o modificata.

All'interno della Tabella di Valutazione dei Rischi (Allegato 2 PS) sono richiamati i protocolli preventivi ritenuti rilevanti per contrastare validamente le possibilità di commissione di reato. La descrizione di tali protocolli preventivi è contenuta in massima parte all'interno delle disposizioni di CasaClima/KlimaHaus attinenti la salute e la sicurezza sul lavoro, da seguire (e far seguire) nei vari Processi aziendali.

5.3. Responsabilità dei protocolli preventivi

Alla luce delle normative applicabili appare evidente che l'area di rischio generale dell'Agenzia, con riferimento a questi reati, consiste in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero l'art. 2087 c.c. ed il D.lgs. n. 81/2008, nonché altre norme e disposizioni ad essi correlati: ciò si realizza per ogni attività aziendale che prevede l'impiego di anche solo un lavoratore, secondo la ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del D.lgs. n. 81/2008, nonché per le attività aziendali, comportanti obblighi e responsabilità specifiche, quali quelle connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

5.4. Destinatari della parte speciale "D"

Destinatari del presente capitolo sono:

- il **Datore di Lavoro** ex art. 2 c. 1 lett. b) D. Lgs. 81/2008 che da Statuto e da regolamento di organizzazione è il Direttore Generale;
- i **Preposti** che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lettera e, D.lgs. 81/2008);
- il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP")** dell'Agenzia al quale sono demandate specifiche responsabilità in materia, ai sensi del T.U. in materia di Sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- il **Medico competente**, nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 40 e 41 del T.U. in materia di Sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**, di cui agli artt. 47 e 50 del T.U. in materia di Sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- i **Lavoratori**, come definiti dall'art. 2 del D.lgs. n. 81/2008.

5.5. Organizzazione interna per la Prevenzione e Protezione

Con riguardo alla organizzazione del **Servizio di Prevenzione e Protezione**, così come previsto dalla legge, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, lettera b, comma 4 del D.lgs. n. 81/2008, ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la sicurezza dei lavoratori, che è in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione previsti.

Le competenze ed attribuzioni specifiche dell'RSPP, a cui risponde e del cui servizio il Datore di Lavoro si avvale, consistono nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, i cui compiti in particolare si estrinsecano nel:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (DVR), ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza;
- fornire ai lavoratori le informazioni: sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale; sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione; i nominativi dei lavoratori addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e del medico competente.

L'RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni attribuite.

Il **Direttore Generale** e gli eventuali **Dirigenti**, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 81/2008, ovvero coloro che attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, sono obbligati ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 81/2008, in concorso con il Datore di Lavoro e secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite a:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 D.lgs. n. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- k) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 D.lgs. n. 81/2008;
- l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) D.lgs. n. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5 D.lgs. n. 81/2008, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- n) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 D.lgs. n. 81/2008, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- p) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
- q) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 D. Lgs. n. 81/2008;
- r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 D.lgs. n. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'Agenzia o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- s) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- t) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 D.lgs. n. 81/2008;
- u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- v) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla

presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

- w) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

I **Preposti** (art. 2 comma 1 lett. e), ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 81/2008, secondo le loro attribuzioni e competenze a:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.lgs. n. 81/2008.

I dipendenti e le dipendenti, ovvero coloro che il D.lgs. n. 81/2008 definisce quali "**Lavoratori**", sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Essi devono, in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera

- f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- j) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Al **Medico Competente** sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del D.lgs. n. 81/2008.

Inoltre, qualora l'Agenzia affidi lavori ad una o più imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro assume gli obblighi previsti dall'articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 relativo ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, ed in particolare gli obblighi collegati:

- alla verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- al fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale i predetti soggetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- al cooperare nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- al coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- al predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);

Laddove i lavori oggetto di appalto consistessero in lavori edili o di ingegneria civile riportati nell'allegato X del D.lgs. n. 81/2008, al Datore di Lavoro, in qualità di committente, si applicano inoltre le disposizioni sui cantieri temporanei e mobili previste dagli artt. 88 e seguenti del D.lgs. n. 81/2008.

Individuazione delle funzioni aziendali corrispondenti

Nell'ambito dell'organizzazione della Sicurezza aziendale, ferme restando le nomine formalizzate del RSPP, del Medico Competente, dei componenti le Squadre di Primo Soccorso ed Anti-Incendio, le altre posizioni che rilevano ai fini della normativa applicabile (D.lgs. 81/2008), e ciò a prescindere dalla individuazione civilistica della qualifica, sono i seguenti:

- a. Datore di Lavoro: risulta ricoprire tale funzione, in forza dei poteri attribuiti dalla legge istitutiva dell'Agenzia e dallo Statuto, il Direttore Generale;
- b. Personale Direttivo;

c. Preposti.

5.6. Misure generali di tutela

Oltre alla predisposizione ed aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, l'Agenzia pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

- a) programmazione e destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
- b) programmazione dei processi produttivi in modo da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR;
- c) rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione;
- d) riduzione dei rischi alla fonte; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno; limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- e) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- f) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- g) controllo sanitario dei lavoratori;
- h) allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- i) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- j) informazione e formazione adeguate per i preposti;
- k) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- m) partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- n) partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- p) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

- s) rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati da parte dei dirigenti e/o preposti, che ne esigono l'osservanza, segnalando al datore di lavoro o suo delegato per gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione.

5.7. Protocolli specifici

In linea con le disposizioni normative generali e speciali sopra evidenziate, l'Agenzia si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i documenti aziendali specificati nell'Allegato 2 PS "Tabella di Valutazione dei Rischi". Nel suddetto documento sono associati, ad ogni fattispecie di attività a rischio ritenuta particolarmente rilevante ai fini della eventualità di commissione di reato, i documenti aziendali identificativi delle misure di contrasto adottate dall'Agenzia.

L'art. 30 D.lgs. 81/08 stabilisce i criteri che devono essere posseduti dal Modello organizzativo in materia di sicurezza sul lavoro, affinché l'adozione di quest'ultimo abbia efficacia esimente ai sensi del D.lgs. n. 231/01, prevedendo che *"i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) [...] si presumono conformi, per le parti corrispondenti"*.

5.8. Flussi informativi e attività dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dall' allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede che pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le scadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dall'Agenzia, i documenti e le relazioni previste dai Flussi informativi di cui all'Allegato 3 PS, tra cui:

- relazione scritta periodica del R.S.P.P.
- notifica tempestiva degli infortuni e incidenti
- messa a disposizione del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del T.U. in materia di Sicurezza (D.lgs. 81/08), ivi compreso eventualmente l'elenco delle sostanze pericolose e nocive ai sensi della normativa vigente;
- segnalazione, da parte del RSPP, della effettuazione degli interventi di modifica del DVR formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, assistere alle riunioni annuali sulla sicurezza.

L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa al Direttore Generale, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica al Direttore Generale.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione al RSPP e al Direttore Generale per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

5.9. Informazione e formazione

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dall'Agenzia e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 tra i compiti del Datore di Lavoro e degli eventuali Dirigenti rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08), anche mediante appositi corsi di formazione in aula; ove l'informazione riguardi lavoratori stranieri, va fatta verifica preliminare della comprensione della lingua utilizzata per il percorso formativo;
- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08);
- disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutta la formazione erogata viene regolarmente rendicontata mediante redazione di verbale da inserire in ciascuna cartella personale ed in una raccolta, preferibilmente informatica, a cura del RSPP.

6. PARTE "E" - REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO, RICETTAZIONE E ANTIRICICLAGGIO

6.1. Le fattispecie di reati su riciclaggio, ricettazione e antiriciclaggio

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. Di conseguenza si è avuta una riorganizzazione della legislazione in materia di antiriciclaggio.

Per quanto concerne la responsabilità amministrativa dipendente da reato il terzo comma dell'art. 63 del D. Lgs. 231/2007 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648 bis e 648 ter del c.p.), le previsioni sono state poi modificate dal D.lgs. 195/2021.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati **nell'art. 25 octies del Decreto**. L'art. 26 configura per tali reati anche il caso del tentativo.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 cp);
- Riciclaggio (art. 648 bis cp);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp.).
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cp.).

Trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 come le banche, le Poste, altri intermediari finanziari).

Tale disciplina, agli articoli dal 10 al 14, esplicita i destinatari della normativa antiriciclaggio, tra i quali sono compresi, tra l'altro, i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati), gli uffici della pubblica amministrazione ed altri operatori/operatrici qualificati/e.

Le norme di cui sopra mirano ad impedire che dal denaro o cose in qualche modo collegati ad un delitto, si possa trarre un vantaggio con conseguente protrarsi e stabilizzazione del pregiudizio economico subito dalla persona offesa o del vantaggio derivante dalla commissione del delitto medesimo. Esse tutelano altresì l'interesse dell'ordinamento

all'individuazione e punizione degli autori del delitto presupposto e ad impedire che vengano messi in circolazione nel mercato legale capitali o beni illegittimamente acquisiti.

La ricettazione consiste nell'acquisto, ricezione, occultamento di denaro o cose provenienti da delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, mediazione nelle predette attività.

L'applicazione di tale ipotesi di reato ha luogo soltanto se l'autore del delitto di ricettazione non sia concorrente nel delitto presupposto (cosiddetta auto-ricettazione).

Il delitto di riciclaggio, invece, si realizza con la sostituzione, trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero qualsiasi operazione sui predetti, tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La differenza tra riciclaggio e ricettazione risiede proprio nel fatto che, nella seconda ipotesi, vi è sostituzione (cioè scambio) di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa con altri "puliti", ovvero un loro trasferimento da un soggetto ad un altro con qualsiasi forma negoziale, tali da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita degli stessi.

In ogni caso integra il reato in esame qualsiasi operazione tale da ostacolare la predetta identificazione.

La terza fattispecie, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, affine a quelle di ricettazione e riciclaggio, si realizza, fuori dei casi di concorso in questi due reati, mediante una particolare modalità: l'investimento o l'utilizzo strumentale in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La commissione del fatto di cui all'art. 648 ter c.p. nell'esercizio di attività professionale costituisce circostanza aggravante.

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Trattasi di reati generalmente indirizzati ad enti soggetti alla disciplina antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007 come le banche, le Poste, altri intermediari finanziari), non direttamente associabili al contesto di attività svolte dall'Agenzia.

Complessivamente le attività svolte dall'Agenzia ed i relativi rapporti instaurati con i terzi esterni, specie nell'ambito delle procedure di finanziamento, sono potenzialmente esposte al rischio di riciclaggio.

Si rinvia quindi esplicitamente al decreto antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/2007 ed in particolare ai principi generali di conoscenza dei soggetti interessati e di tracciabilità delle operazioni.

Un ulteriore rischio potenziale si può rilevare in riferimento al seguente processo aziendale:

- gestione degli incassi in contanti e gestione della cassa, per quanto attiene al rispetto della normativa per il contrasto al riciclaggio ed all'uso del denaro contante, per la quali si ricordano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore previste dal D.lgs. 231/2007 all'art. 49 e ss.mm. e ii.;

6.2. Le aree a rischio ed i reati

L'analisi delle Aree aziendali ha consentito di individuare alcune Attività aziendali per le quali potrebbero sussistere rischi di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Nell'ambito della suddetta analisi sono state identificate le fasi/Attività aziendali critiche, i soggetti e/o le Funzioni aziendali interessati, realizzando una completa Mappatura dei Rischi tra i reati previsti dal Decreto, le Funzioni aziendali interessate, i Processi/Attività aziendali correlati, i Protocolli/ Controlli preventivi /le regole da adottare, il livello di rischio previsto.

Per gli scopi del presente paragrafo vengono definite aree a rischio tutte quelle Aree aziendali, Funzioni aziendali, Uffici a e/o Processi, etc. che hanno parte nei processi e nelle attività individuate nella Mappatura dei Rischi.

Per quanto attiene alle finalità del Decreto le Attività aziendali di CasaClima/KlimaHaus sono considerate in ottica di Processo, al fine di facilitare l'individuazione delle Attività aziendali critiche, a rischio e/o che possono avere un impatto diretto o indiretto nella possibile commissione dei reati rilevanti di cui al Decreto.

L'elencazione dei Processi/Funzioni aziendali a rischio reato (Tabella dei reati/Aree di rischio di cui all'Allegato 1 PS) devono considerarsi non in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne, tale Mappatura dei Rischi venga opportunamente adattata o modificata.

All'interno della Tabella di valutazione dei Rischi (All. 2 PS) sono richiamati i protocolli preventivi ritenuti rilevanti per contrastare validamente le possibilità di commissione di reato. La descrizione di tali protocolli preventivi è contenuta in massima parte all'interno delle disposizioni di CasaClima/KlimaHaus con particolare riferimento ai reati in materia di antiriciclaggio, da seguire (e far seguire) nei vari Processi aziendali.

6.3. Destinatari parte speciale "E"

Sono tutti i soggetti che intrattengono per conto dell'Agenzia rapporti con soggetti terzi, in particolare coloro i quali curano i processi amministrativo-finanziari e di incasso contante.

6.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici

CasaClima/KlimaHaus e i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e di Comportamento e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare, le regole di carattere generale aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

Tutti i destinatari, in coerenza con il Codice Etico e di Comportamento e le procedure aziendali esistenti, hanno l'obbligo di:

- porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie;
- monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi.

In linea con le disposizioni normative generali e speciali sopra evidenziate, l'Agenzia si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i documenti aziendali specificati nell'Allegato 2 PS "Tabella di Valutazione dei Rischi". Nel suddetto documento sono associati, ad ogni fattispecie di attività a rischio ritenuta particolarmente rilevante ai fini della eventualità di commissione di reato, i documenti aziendali identificativi delle misure di contrasto adottate dall'Agenzia.

Gli strumenti a disposizione dell'Agenzia allo scopo di contenere il rischio di commissione di reati presupposto compresi nel catalogo ex. D.lgs. 231/01 sono rappresentati dalle disposizioni Statutarie, dal Codice di Comportamento, da eventuali Regolamenti o Procedure specifiche e dai protocolli prevenzionali che i dipendenti sono tenuti a rispettare nella gestione dei processi aziendali di competenza.

Le misure precauzionali e preventive alla commissione di un reato adottate per la presente famiglia di reati sono quelle dettagliate al punto 2.3. del capitolo REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per i seguenti processi:

Predisposizione bilancio

Omaggi ed erogazioni liberali

Selezione e gestione del personale

Affidamento incarichi professionali

Contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici

Ciclo attivo

Ciclo passivo

Gestione delle risorse finanziarie e cassa

Rimborsi spesa

Rapporti con enti ispettivi (pubblici e privati)

Acquisti di beni e servizi (compreso affidamento di lavori e servizi in appalto)

e al punto 4.3. del capitolo REATI SOCIETARI per i seguenti processi:

Gestione dell’Agenzia

Gestione attività sociali e a contenuto economico

6.5. Flussi informativi ed attività dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali.

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e di Comportamento e dal presente Modello.

All’Organismo di Vigilanza dovranno pervenire, secondo le periodicità stabilite, le informazioni comprese nella Tabella dei Flussi Informativi di cui all’Allegato 3 PS.

7. PARTE “F” - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

7.1. Le Fattispecie di reati in materia di violazione del diritto d’autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l’Art. 25-novies del Decreto a cui vanno riferiti i reati di seguito elencati:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a-bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui nondestinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in

pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n. 633/1941)

7.2. Le aree a rischio ed i reati

Da un punto di vista teorico tale fattispecie di reato può essere esteso a tutte le componenti aziendali.

Nell'ambito di questa analisi sono state identificate le fasi/attività critiche, i soggetti e/o le Funzioni aziendali interessati, realizzando una completa Mappatura dei Rischi tra: i reati previsti dal Decreto, le Funzioni aziendali interessate, i Processi/Attività aziendali correlati, i Protocolli/Controlli preventivi/le regole da adottare, il livello di rischio previsto.

7.3. Destinatari della parte Speciale "F"

Destinatari della presente Sezione sono, in particolare, i soggetti che si trovano in posizione apicale rispetto alla gestione delle attività considerate a rischio, i soggetti sottoposti al controllo e alla vigilanza di questi, nonché, ove presente, l'Amministratore di Sistema o il fornitore di servizi informatici.

7.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici

In linea con le disposizioni normative generali e speciali sopra evidenziate, l'Agenzia si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i documenti aziendali specificati nell'Allegato 2 PS "Tabella di Valutazione dei Rischi". Nel suddetto documento sono associati, ad ogni fattispecie di attività a rischio ritenuta particolarmente rilevante ai fini della eventualità di commissione di reato, i documenti aziendali identificativi delle misure di contrasto adottate dall'Agenzia.

I Destinatari hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge del Codice Etico e di Comportamento e del presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare, o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano determinare l'insorgere delle violazioni.

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- vigilare sui processi di approvvigionamento dei beni materiali ed immateriali protetti da proprietà intellettuale;
- rispettare la proprietà intellettuale di terzi nello svolgimento di attività, ivi comprese quelle di comunicazione, che possano comportare l'utilizzo di opere soggette al diritto d'autore.

È fatto, inoltre, divieto di:

- impiegare in qualunque modo beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore;
- copiare programmi software da installare sui computer aziendali;

- installare sui computer aziendali software non autorizzati dall'Ufficio competente;
- installare o copiare opere tutelate dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiori rispetto al numero di licenze acquistate;
- installare o copiare opere tutelate dal diritto d'autore non munite di contrassegno SIAE ovvero con contrassegno contraffatto;
- riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, distribuire software di proprietà di terzi acquisiti in licenza senza preventiva autorizzazione;
- riprodurre nei documenti aziendali immagini, contenuti, oggetti e testi musicali protetti dal diritto d'autore senza apposite autorizzazioni.

Si intendono qui integralmente richiamate le procedure e i protocolli inerenti il Sistema informatico aziendale.

Dovranno, inoltre, essere sempre garantite dall'Amministratore di Sistema o da analoga funzione le attività di:

- monitoraggio periodico di software, programmi e applicazioni informatiche;
- controllo sulla sicurezza di accesso ai sistemi informatici.

Gli strumenti a disposizione dell'Agenzia allo scopo di contenere il rischio di commissione di reati presupposto compresi nel catalogo ex. D.lgs. 231/01 sono rappresentati dalle disposizioni Statutarie, dal Codice di Comportamento, da eventuali Regolamenti o Procedure specifiche e dai protocolli prevenzionali che i dipendenti sono tenuti a rispettare nella gestione dei processi aziendali di competenza.

Le misure precauzionali e preventive alla commissione di un reato adottate per la presente famiglia di reati sono quelle dettagliate al punto 2.3. del capitolo REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per i seguenti processi:

Gestione area IT

7.5. Flussi informativi ed attività dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle prescrizioni fornite attraverso contatti e scambi costanti in particolare, ove presente, con l'Amministratore di Sistema o con chi svolga funzioni analoghe oltre che all'analisi dei dati forniti secondo le periodicità previste dalla Tabella dei Flussi Informativi (Allegato 3 PS).

8. PARTE "G" - REATI IN MATERIA DI FALSE DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ

8.1. Le fattispecie di reato di false dichiarazioni all'autorità

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'**Art. 25-decies** del Decreto. Possono essere ricompresi nell'ambito della Parte "G" i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-decies D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis cp).**

Trattasi di un delitto contro l'amministrazione della giustizia introdotto dall'art. 20 della Legge 1° marzo 2001 n. 63.

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di una determinata società, con evidente interesse della medesima. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Si tratta di un reato riconducibile alla fattispecie di coinvolgimento dell’Agenzia in un procedimento penale, all’interno del quale si possa manifestare un rischio di condotta di personale dell’Agenzia che consiste nell’uso della violenza o della minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità, al fine di indurre il soggetto testimone a rendere dichiarazioni non vere o distorte all’Autorità giudiziaria, procurando così un interesse o un vantaggio a favore della Agenzia stessa.

È vietato espressamente a tutti i soggetti dell’Agenzia tenere comportamenti che possano influenzare il soggetto chiamato dinanzi l’Autorità Giudiziaria (es. attraverso la promessa di denaro o altra utilità) o che lo inducano (anche attraverso forme di coartazione) a dichiarare il falso.

8.2. Le aree a rischio ed i reati

Da un punto di vista teorico tale fattispecie di reato può essere esteso a tutte le componenti aziendali qualora fossero coinvolte in un procedimento giudiziario.

Nell’ambito di questa analisi sono state identificate le fasi/attività critiche, i soggetti e/o le Funzioni aziendali interessati, realizzando una completa Mappatura dei Rischi tra: i reati previsti dal Decreto, le Funzioni aziendali interessate, i Processi/Attività aziendali correlati, i Protocolli/Controlli preventivi/le regole da adottare, il livello di rischio previsto.

L’elencazione dei Processi/Funzioni aziendali a rischio reato (Tabella dei reati/Aree di rischio di cui all’Allegato 1 PS) devono considerarsi non in senso esaustivo o chiuso, essendo possibile che in futuro e/o in occasione di modifiche organizzative interne, tale Mappatura dei Rischi venga opportunamente adattata o modificata.

Di seguito si riportano comunque per completezza di trattazione, i principali riferimenti stralciati dal documento della Mappatura dei Rischi.

8.3. Destinatari parte speciale “G”

Saranno potenzialmente a rischio a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il Direttore Generale
- il Direttore Tecnico
- i responsabili di Reparto
- tutti i dipendenti.

8.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici

Tutte le attività dell’Agenzia nelle operazioni a rischio sono svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle norme del Codice Etico e di Comportamento e di tutti i regolamenti aziendali vigenti.

L’Agenzia impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le regole di carattere generale aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse devono essere volte a formalizzare e documentare le fasi principali del processo.

L’Agenzia conforma la propria politica retributiva e di carriera alla rigorosa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e delle norme, anche di natura amministrativa, alle quali è soggetta in quanto ente pubblico economico.

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici, a maggior ragione se Magistrati, deve essere corretto, formale, documentabile ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare.

In linea con le disposizioni normative generali e speciali sopra evidenziate, l’Agenzia si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i documenti aziendali specificati nell’Allegato 2 PS “Tabella di Valutazione dei Rischi”. Nel suddetto documento sono associati, ad ogni fattispecie di attività a rischio ritenuta particolarmente rilevante ai fini della eventualità di commissione di reato, i documenti aziendali identificativi delle misure di contrasto adottate dall’Agenzia.

Gli strumenti a disposizione dell’Agenzia allo scopo di contenere il rischio di commissione di reati presupposto compresi nel catalogo ex. D.lgs. 231/01 sono rappresentati dalle disposizioni Statutarie, dal Codice di Comportamento, da eventuali Regolamenti o Procedure specifiche e dai protocolli prevenzionali che i dipendenti sono tenuti a rispettare nella gestione dei processi aziendali di competenza.

Le misure precauzionali e preventive alla commissione di un reato adottate per la presente famiglia di reati sono quelle dettagliate al punto 2.3. del capitolo REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per i seguenti processi:

Gestione del contenzioso

8.5. Flussi informativi e attività dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, segnalare, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole che l’Agenzia si è data.

All’Organismo di Vigilanza dovranno pervenire, secondo le periodicità stabilite, le informazioni comprese nella Tabella dei Flussi Informativi di cui all’Allegato 3 PS.

9. PARTE “H” - REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

9.1. La fattispecie di reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il D. Lgs. 109/2012, in vigore dal 9 agosto 2012 ha introdotto l’**Art. 25-duodecies** del Decreto ed ha apportato - in attuazione della Direttiva Europea 2009/52/CE – alcune modifiche all’art. 22 del D. Lgs. 286 del 1998, in particolare enucleando una serie di condizioni in presenza delle quali deve essere rifiutato il nulla osta al lavoro al datore di lavoro che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato con uno straniero residente all’estero, nonché introducendo, all’art. 22 comma 12-bis D. Lgs. 286 del 1998, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale per il reato di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Il provvedimento prevede inoltre nuove sanzioni amministrative a carico delle persone giuridiche, conseguenti alla commissione di tale reato aggravato ai sensi del comma 12-bis dell’art. 22 D.lgs. 286/98.

La fattispecie di cui all’art. 22 comma 12 D. Lgs. 286/98 ha natura delittuosa - punibile dunque solo a titolo di dolo – e si configura come reato di mera condotta, non necessitando del verificarsi di alcun evento lesivo per la sua integrazione.

- Art. 22 commi 12 e 12-bis D. Lgs. 286/98. Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno aggravato.
- Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5 D. Lgs. 286/98. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

L’introduzione dell’art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01, che allarga il catalogo dei reati presupposto per l’applicazione delle sanzioni all’ente, può verificarsi all’interno dell’Agenzia qualora decida di assumere alle sue dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno da ciò traendo un ingiusto vantaggio.

L’attività aziendale che può rivelarsi occasione di commissione di tale reato è la Gestione delle Risorse Umane e in particolare le nuove acquisizioni di personale, e la Gestione degli appalti di lavori e servizi svolti da ditte esterne che

prevedano l'impiego di manodopera.

9.2. Le aree a rischio ed i reati

Da un punto di vista teorico tale fattispecie di reato può concretizzarsi nell'attività della Direzione Generale e del Dipartimento Personale.

Nell'ambito di questa analisi sono state identificate le fasi/attività critiche, i soggetti e/o le Funzioni aziendali interessati, realizzando una completa Mappatura dei Rischi tra: i reati previsti dal Decreto, le Funzioni aziendali interessate, i Processi/Attività aziendali correlati, i Protocolli/Controlli preventivi/le regole da adottare, il livello di rischio previsto.

9.3. Destinatari della parte speciale "H"

Destinatari della sezione speciale e dei principi in essa contenuti sono i soggetti cui è demandata la selezione del personale e la stipula dei contratti di lavoro, tenuti a raccogliere le necessarie informazioni in ordine a cittadinanza del futuro dipendente e, in caso di lavoratore straniero, a regolarità sul territorio dello Stato italiano.

Qualora il personale venga impiegato attraverso ditte specializzate per svolgere un lavoro sul territorio italiano, le funzioni responsabili della valutazione e della scelta dei fornitori, dovranno far sottoscrivere a livello contrattuale l'impegno da parte della ditta in subappalto a conformarsi alla normativa vigente in materia di impiego di lavoratori stranieri ed a verificare tutta la documentazione relativa.

9.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici

In linea con le disposizioni normative generali e speciali sopra evidenziate, l'Agenzia si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i documenti aziendali specificati nell'Allegato 2 PS "Tabella di Valutazione dei Rischi". Nel suddetto documento sono associati, ad ogni fattispecie di attività a rischio ritenuta particolarmente rilevante ai fini della eventualità di commissione di reato, i documenti aziendali identificativi delle misure di contrasto adottate dall'Agenzia.

In ordine al rischio di commissione del reato di cui all'art. 22 commi 12 e 12-bis D. Lgs. 286/98 assumono rilievo in particolare alcuni profili procedurali:

- Gestione Risorse Umane e Personale

La Direzione Generale, con l'ausilio operativo dei collaboratori preposti, è responsabile della redazione, verifica e aggiornamento dello stato di servizio dei dipendenti e dei curricula professionali dei collaboratori.

- Acquisti di beni e servizi (compreso affidamento di lavori e servizi in appalto)

La Direzione Generale opererà, direttamente o indirettamente, il controllo sul personale delle ditte appaltatrici, verificando il rispetto della normativa vigente in materia di impiego di lavoratori stranieri.

Gli strumenti a disposizione dell'Agenzia allo scopo di contenere il rischio di commissione di reati presupposto compresi nel catalogo ex. D.Lgs. 231/01 sono rappresentati dalle disposizioni Statutarie, dal Codice di Comportamento, da eventuali Regolamenti o Procedure specifiche e dai protocolli prevenzionali che i dipendenti sono tenuti a rispettare nella gestione dei processi aziendali di competenza.

Le misure precauzionali e preventive alla commissione di un reato adottate per la presente famiglia di reati sono quelle dettagliate al punto 2.3. del capitolo REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per i seguenti processi:

Selezione e gestione del personale

Acquisti di beni e servizi (compreso affidamento di lavori e servizi in appalto)

9.5. Flussi informativi ed attività dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di impiego di lavoratori stranieri

privi del permesso di soggiorno attengono:

- disamina delle segnalazioni in caso di anomale assunzioni;
- verifiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi soggetto, interno ovvero esterno all'Agenzia, e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui, dagli accertamenti svolti dall'OdV, emergessero elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione Speciale, la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato da parte di alcuna delle funzioni aziendali coinvolte o responsabili, l'OdV dovrà riferire tempestivamente alla Direzione Generale, alla quale compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

All'Organismo di Vigilanza dovranno pervenire, secondo le periodicità stabilite, le informazioni comprese nella Tabella dei Flussi Informativi di cui all'Allegato 3 PS.

10. PARTE "I" - REATI IN MATERIA TRIBUTARIA

10.1. Le Fattispecie di reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

Con il secondo comma dell'art. 39 del D.L. n. 124 del 2019 il legislatore ha allargato il catalogo dei reati presupposto, includendo nel Decreto 231 l'**Art. 25-quinquiesdecies** le nuove fattispecie:

- Art. 2 D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3 D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000: Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 4 D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000: Dichiarazione infedele
- Art. 5 D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000: Omessa dichiarazione
- Art. 8 D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10 D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 10-quater D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000: Indebita compensazione
- Art. 11 D. Lgs. 74 del 10 marzo 2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Il reato introdotto con l'integrazione dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs 231/01, che allarga il catalogo dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni all'ente, è potenzialmente verificabile all'interno dell'Agenzia. Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte "I", le seguenti:

- emissione di documentazione afferente la contabilità;
- ricevimento di documentazione afferente la contabilità;
- predisposizione e presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria;
- pagamento di imposte.

10.2. Le aree a rischio ed i reati

Da un punto di vista teorico tale fattispecie di reato può essere esteso a tutte le aree aziendali.

Nell'ambito di questa analisi sono state identificate le fasi/attività critiche, i soggetti e/o le Funzioni aziendali interessati, realizzando una completa Mappatura dei Rischi tra: i reati previsti dal Decreto, le Funzioni aziendali interessate, i Processi/Attività aziendali correlati, i Protocolli/Controlli preventivi/le regole da adottare, il livello di rischio previsto.

10.3. Destinatari parte speciale "I"

Saranno potenzialmente a rischio:

- la Direzione Generale
- i dipendenti e i consulenti o collaboratori coinvolti nei processi amministrativi e finanziari

10.4. Regole di carattere generale e protocolli specifici

Si indicano qui di seguito le regole di carattere generale aziendali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- 1) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività contabili e fiscali dell'amministrazione dell'Agenzia finalizzate alla produzione di dichiarazioni atte al calcolo ed all'accertamento dei tributi, al fine di fornire ai referenti statuari ed ai terzi in generale, un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione tributaria dell'Agenzia. In ordine a tale punto, è fatto divieto di predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o, comunque, suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione dell'Agenzia.
- 2) garantire la segregazione delle funzioni nei processi relativi alle attività di fatturazione ed alle transazioni finanziarie. Nello specifico assicurare una distinzione di ruoli tra coloro che registrano la fattura e/o ne dispongono il pagamento e coloro che lo autorizzano;
- 3) garantire la tracciabilità delle attività correlate alla gestione dei pagamenti e degli incassi;
- 4) garantire una efficace modalità di archiviazione e conservazione della documentazione riguardante gli ambiti fiscali;
- 5) coinvolgere e informare l'Organismo di Vigilanza qualora si verifici, o si abbia notizia di comportamenti non in linea con le prassi di buona amministrazione che possano configurare per il futuro il riscontro di fattispecie penali riferibili ai reati tributari precedentemente descritti.

In linea con le disposizioni normative generali e speciali sopra evidenziate, l'Agenzia si è dotata ed ha debitamente formalizzato e divulgato al proprio interno i documenti aziendali specificati nell'Allegato 2 PS "Tabella di Valutazione dei Rischi". Nel suddetto documento sono associati, ad ogni fattispecie di attività a rischio ritenuta particolarmente rilevante ai fini della eventualità di commissione di reato, i documenti aziendali identificativi delle misure di contrasto adottate dall'Agenzia.

Gli strumenti a disposizione dell'Agenzia allo scopo di contenere il rischio di commissione di reati presupposto compresi nel catalogo ex. D.lgs. 231/01 sono rappresentati dalle disposizioni Statutarie, dal Codice di Comportamento, da eventuali Regolamenti o Procedure specifiche e dai protocolli prevenzionali che i dipendenti sono tenuti a rispettare nella gestione dei processi aziendali di competenza.

Le misure precauzionali e preventive alla commissione di un reato adottate per la presente famiglia di reati sono quelle dettagliate al punto 2.3. del capitolo REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per i seguenti processi:

Predisposizione bilancio

Omaggi ed erogazioni liberali

Selezione e gestione del personale

Affidamento incarichi professionali

Contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici

Ciclo attivo

Ciclo passivo

Gestione delle risorse finanziarie e cassa

Rimborsi spesa

Rapporti con enti ispettivi (pubblici e privati)

Acquisti di beni e servizi (compreso affidamento di lavori e servizi in appalto)

e al punto 4.3. del capitolo REATI SOCIETARI per i seguenti processi:

Gestione dell’Agenzia

Gestione attività sociali e a contenuto economico

10.5. Flussi informativi ed attività dell’Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell’OdV concernenti l’osservanza e l’efficacia del Modello in materia di Reati tributari sono i seguenti:

- costanti contatti con il Revisore dei conti, che si farà carico di segnalare eventuali anomalie e criticità sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio, nonché di trasmettere all’OdV eventuali denunce ricevute;
- esame della relazione del Revisore dei conti che accompagna il conto consuntivo;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi soggetto (dipendente o collaboratore dell’Agenzia) e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’OdV emergessero elementi tali da far ravvisare la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione Speciale, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l’OdV dovrà riferire tempestivamente alla Direzione Generale alla quale compete la decisione sull’adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

All’Organismo di Vigilanza dovranno pervenire, secondo le periodicità stabilite, le informazioni comprese nella Tabella dei Flussi Informativi di cui all’Allegato 3 PS.

11. INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

11.1. Le fattispecie di reato di inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto)

Le previsioni dell’**Art. 23** riguardano “chiunque, nello svolgimento dell’attività dell’Agenzia a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure”, a tale soggetto si applicano sanzioni penali mentre a carico dell’Agenzia nell’interesse della quale è stato commesso il reato ricade una responsabilità di carattere amministrativo.

Si configura quindi un’ipotesi di responsabilità amministrativa a carico di un Ente che, peraltro, abbia già vista accertata una sua responsabilità in relazione alla commissione di una fattispecie di reato che abbia comportato l’irrogazione di una misura interdittiva.

Presupposto necessario all’applicazione delle previsioni del presente articolo è quindi la precedente condanna ad una misura interdittiva.

Il reato previsto dal presente articolo può essere commesso da qualsiasi soggetto che svolga la sua attività lavorativa all’interno dell’Agenzia e si concretizza in una condotta sostanzialmente omissiva in violazione delle misure interdittive irrogate.

La fattispecie prevista dall’Art. 23 si differenzia da tutte le altre fattispecie di reato catalogate nella Sezione III del Decreto Legislativo n. 231 in quanto collocata, all’interno del corpo del decreto, in una sezione descrittiva generale diversa, e pertanto è ragionevole ritenere che anche le previsioni sul potere esimente del Modello Organizzativo Gestionale si applichino in maniera differenziata a questa particolare eventualità, nella presunzione che il reato compiuto sia comunque stato commesso a vantaggio e nell’interesse dell’Agenzia.

11.2. Regole di carattere generale e protocolli specifici

Gli strumenti a disposizione dell’Agenzia allo scopo di contenere il rischio di commissione di reati presupposto compresi nel catalogo ex. D.Lgs. 231/01 sono rappresentati dalle disposizioni Statutarie, dal Codice Etico e di Comportamento, da eventuali Regolamenti o Procedure specifiche e dai protocolli prevenzionali che i dipendenti sono tenuti a rispettare nella gestione dei processi aziendali di competenza.

Di seguito vengono dettagliati i protocolli adottati per ogni singolo processo correlato alla presente famiglia di reato:

- a) Comunicare al personale interessato tipologia, durata e altre caratteristiche della misura sanzionatoria applicata.
- b) Trasmettere alla Direzione Generale report periodici circa l’effettivo rispetto della misura sanzionatoria applicata.

12. ESCLUSIONI / NON APPLICABILITÀ

12.1. Le fattispecie di reato previste dal decreto ma non applicabili

In questa parte vengono richiamati i reati non trattati in dettaglio, in quanto, per la specifica attività svolta dall’Agenzia, essi risultano non applicabili.

12.1.1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)

Le fattispecie di reato di cui all’Art. 25-bis D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 -bis c.p.).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640- quinquies c.p.).
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus:

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare alcuna applicazione concreta nell’Agenzia in relazione alla tipologia di attività svolta.

12.1.2. Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo (art. 25-bis)

Le fattispecie di reato di cui all’Art. 25-bis D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460

- c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus:

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare alcuna applicazione concreta nell’Agenzia in relazione alla tipologia di attività svolta.

Le uniche specifiche attenzioni andranno previste in relazione ai seguenti due aspetti:

- acquisto, utilizzo e gestione dei valori di bollo al fine dell’eventuale applicazione del reato di cui all’art. 464 c.p.;
- utilizzo senza specifica autorizzazione di progetti di terzi o di soluzioni realizzative che, in base ai loro caratteri di originalità e novità, siano coperti da diritti di proprietà industriale, al fine dell’eventuale applicazione del reato di cui all’art. 473 c.p.

12.1.3. Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1)

Le fattispecie di reato di cui all’Art. 25-bis. 1 D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). Tali reati fanno riferimento a fattispecie che turbano la libertà e la concorrenza dell’industria e del commercio o a frodi nell’esercizio del commercio tramite, ad esempio, la vendita di sostanze non genuine o con segni mendaci, l’usurpazione di titoli di proprietà industriale, la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus:

I reati afferenti a tale categoria sembrano non trovare un’applicazione concreta nell’Agenzia in relazione alle concrete attività aziendali svolte. Non ricorrono, infatti, i presupposti per la commissione dei reati quali essere un produttore di sostanze alimentari, di prodotti agroalimentari o di prodotti industriali, di operare nel settore del commercio o di utilizzare prodotti coperti da un titolo di proprietà industriale

Le uniche specifiche attenzioni andranno previste in relazione al seguente aspetto:

- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Limitatamente all’ipotesi di concorso nella vendita di cose mobili diverse da quelle dichiarate per concessione illecita del sigillo di qualità.

12.1.4. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25-quater)

L’Art. 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell’ente, limitandosi a fare un rinvio generale “aperto” a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Le principali fattispecie di reato presenti nel nostro ordinamento sono le seguenti:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Violazioni previste dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999).

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Agenzia.

12.1.5. Reati per pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1)

La fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quater.1 D.lgs. 231/2001 è la seguente:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Configurabilità del reato nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Agenzia.

12.1.6. Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Agenzia.

12.1.7. Reati di abusi di mercato (Art. 25-sexies)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-sexies D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Abuso di informazioni privilegiate (D.lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184 TUF).
- Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185 TUF).
- Responsabilità dell'ente (D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 187-quinquies TUF).

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus:

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Agenzia.

12.1.8. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-octies 1 D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640-ter c.p.)

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus:

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Agenzia.

12.1.9. Reati ambientali (Art. 25-undecies)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Reati previsti dal D.lgs. n. 152/2006:
 - Inquinamento idrico (art. 137)
 - Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b).
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo).
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo).
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5).
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
 - Bonifica dei siti (art. 257):
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
 - Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo).

- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6).
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI –Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo).
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).
- Inquinamento atmosferico (art. 279)
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus:

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Agenzia.

12.1.10. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001 che richiamano la Legge 13 ottobre 1975 n. 654, successivamente modificata dal D. Lgs. 1 marzo 2018 n. 21, sono le seguenti:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis del Codice Penale).

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Agenzia.

12.1.11. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001 che richiamano la Legge 13 dicembre 1989 n. 401 sono le seguenti:

- Frode in competizioni sportive (Art. 1 L.401/1989)
- Esercizio abusivo di gioco o di scommessa (Art. 4 L.401/1989)

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus:

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Agenzia.

12.1.12. Delitti in materia di contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Agenzia.

12.1.13. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/2001 residuali e ritenute non applicabili al contesto aziendale sono le seguenti:

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.).
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.).
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.).
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.).
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies.1 c.p.).
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.).
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.).
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.).
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

Altre fattispecie di reato, ritenute in questo caso pertinenti, e introdotte dai medesimi riferimenti normativi sono già state prese in considerazione nelle precedenti sezioni del presente documento, e si tratta di:

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Agenzia.

12.1.14. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 25-duodevicies D.lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.).
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Agenzia.

12.1.15. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art.12 L.9/2013)

Le fattispecie di reato di cui all'Art. 12 L.9/2013 che costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva e ritenute non applicabili al contesto aziendale sono le seguenti:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che non risulta compatibile con il tipo di attività svolta dall'Agenzia.

12.1.16. Reati Transnazionali (legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

Le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01 di cui alla Legge 146/2006 ritenute non applicabili al contesto dell'Agenzia sono le seguenti:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Altre fattispecie di reato, ritenute in questo caso pertinenti, e introdotte dai medesimi riferimenti normativi sono già state prese in considerazione nelle precedenti sezioni del presente documento, e si tratta di:

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).*

Configurabilità dei reati nel contesto di CasaClima/KlimaHaus

Trattasi di reati per la cui realizzazione è necessario che si ponga in essere una condotta materiale che sembra difficilmente compatibile con il tipo di attività svolta dall'Agenzia.

ALLEGATI

Allegato 1 PS – Tabella di correlazione tra le Aree/Funzioni Aziendali ed i reati presupposto

Allegato 2 PS - Tabella di Valutazione del Rischio

Allegato 3 PS - Tabella dei Flussi Informativi

Allegato 4 PS – Catalogo reati presupposto (agg. al 22/03/2023)